

MODELLO di ORGANIZZAZIONE - GESTIONE e CONTROLLO
(Adottato ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

e

CODICE ETICO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fam Energy Service Srl

Del 29/09/2025

INDICE

PREMESSA.....	6
1. FAM ENERGY SERVICE S.r.l.	6
2. Finalità e struttura del Modello	6
3. Destinatari.....	7
SEZIONE PRIMA.....	8
1. Il Decreto 231	8
1.1 <i>Il regime di responsabilità amministrativa previsto per le persone giuridiche, le società e le associazioni</i>	8
1.2 <i>I reati e gli illeciti amministrativi che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente</i>	8
1.3 <i>L'adozione di un modello di organizzazione e di gestione quale possibile esimente</i>	10
SEZIONE SECONDA.....	12
1. Governance del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	12
1.1 <i>Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</i>	12
1.2 <i>Modalità operative seguite per la definizione del Modello</i>	12
1.3 <i>Individuazione delle aree e processi aziendali a potenziale "rischio – reato"</i>	13
2. L'Organismo di Vigilanza (OdV).....	13
2.1 <i>Requisiti dell'Organismo di Vigilanza</i>	13
2.2 <i>Identificazione dell'Organismo di Vigilanza, cause di (in)eleggibilità, decadenza e sospensione</i>	14
2.3 <i>Funzioni e poteri dell'ODV</i>	16
2.4 <i>Segnalazioni all'ODV</i>	17
2.5 <i>Flussi informativi relativi alle aree di rischio</i>	18
2.6 <i>Comunicazioni dell'OdV nei confronti degli organi societari</i>	18
3. Sistema disciplinare	19
3.1 <i>Funzioni del sistema disciplinare</i>	19
3.2 <i>Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti</i>	19
3.3 <i>Sanzioni nei confronti dei Dirigenti</i>	20
3.4 <i>Sanzioni nei confronti degli Amministratori</i>	21
4. Diffusione del Modello	21
4.1 <i>Comunicazione iniziale</i>	21
4.2 <i>Formazione del personale</i>	21
4.3 <i>Obblighi di collaboratori esterni e partners</i>	22
5. Modifiche e integrazioni del Modello	22

SEZIONE TERZA.....	22
PROTOCOLLI COMPORTAMENTALI E DI CONTROLLO NELLE AREE A RISCHIO	22
1. Procedure contabili – tenuta della contabilità e redazione dei bilanci.....	23
➤ <i>Le fattispecie di reato rilevanti:</i>	23
➤ <i>Le attività sensibili ex artt. 25-ter e 25-octies del D.Lgs. 231/2001:</i>	23
➤ <i>Principi generali di comportamento:</i>	23
2 Flussi monetari e finanziari	25
➤ <i>Le fattispecie di reato rilevanti</i>	25
➤ <i>Le attività sensibili ex artt. 24, 25 e 25-octies del D.Lgs. 231/2001</i>	25
➤ <i>Principi generali di comportamento</i>	25
3 Rapporti con Revisori e Sindaci.....	26
➤ <i>Le fattispecie di reato rilevanti</i>	26
➤ <i>Le attività sensibili ex art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001</i>	26
➤ <i>Principi generali di comportamento</i>	26
4 Rapporti con Autorità e Istituzioni Pubbliche	26
➤ <i>Le fattispecie di reato rilevanti</i>	26
➤ <i>Le attività sensibili ex art. 24 e art. 25 del D.Lgs. 231/2001</i>	27
➤ <i>Principi generali di comportamento</i>	27
5 Acquisti di beni e servizi.....	28
➤ <i>Le fattispecie di reato rilevanti</i>	28
➤ <i>Le attività sensibili ex artt. 24, 25 e 25-octies del D.Lgs. 231/2001</i>	28
➤ <i>Principi generali di comportamento</i>	28
6 Attività commerciali	29
➤ <i>Le fattispecie di reato rilevanti</i>	29
➤ <i>Le attività sensibili ex artt. 24, 25, 25-ter, 25-quarter, 25-quinques e 25-octies del D.Lgs. 231/2001</i>	29
➤ <i>Principi generali di comportamento</i>	29
7 Gestione delle Commesse e dei Progetti	30
➤ <i>Le fattispecie di reato rilevanti</i>	30
➤ <i>Le attività sensibili ex artt. 24, 25, 25-quarter e 25-quinques del D.Lgs. 231/2001</i>	30
➤ <i>Principi generali di comportamento</i>	30
8 Risorse umane.....	31
➤ <i>Le fattispecie di reato rilevanti</i>	31
➤ <i>Le attività sensibili ex artt. 24, art. 25 e art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001</i>	31
➤ <i>Principi generali di comportamento</i>	31
9 Contenzioso	Errore. Il segnalibro non è definito.

➤	<i>Le fattispecie di reato rilevanti</i>	33
➤	<i>Le attività sensibili ex artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001</i>	33
➤	<i>Principi generali di comportamento</i>	33
10	Omaggi, spese e ospitalità	33
➤	<i>Le fattispecie di reato rilevanti</i>	33
➤	<i>Le attività sensibili ex art. 24 e art. 25 del D.Lgs. 231/2001</i>	33
➤	<i>Principi generali di comportamento</i>	33
11	Partecipazioni ad ATI / Consorzi / JV	34
➤	<i>Le fattispecie di reato rilevanti</i>	34
➤	<i>Le attività sensibili ex art. 24, 25 e 25 quarter del D.Lgs. 231/2001 e ex art. 10 L. 146/06.</i>	34
➤	<i>Principi generali di comportamento</i>	35
12	Sistemi informatici	35
➤	<i>Le fattispecie di reato rilevanti</i>	35
➤	<i>Le attività sensibili ex art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001</i>	35
➤	<i>Principi generali di comportamento</i>	35
13	Tutela della salute, sicurezza e ambiente e dell'incolumità pubblica	36
➤	<i>Le fattispecie di reato rilevanti</i>	36
➤	<i>Le attività sensibili ex art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001</i>	36
➤	<i>Principi generali di comportamento</i>	36

ALLEGATI

- 1. I reati rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**
- 2. La Pubblica Amministrazione: criteri per la definizione di Pubblico Ufficiale e di incaricato di Pubblico Servizio**
- 3. Codice Etico**

PREMESSA

1. FAM ENERGY SERVICE Srl

Il presente documento illustra il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, anche il “**Modello**”) adottato dal Consiglio di Amministrazione della società Fam Energy Service S.r.l. (di seguito, “**FAM**” o la “**Società**”) ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, il “**Decreto 231**”).

2. Finalità e struttura del Modello

Il Modello di FAM, così come riportato nel presente documento, ha l’obiettivo di rappresentare il sistema di regole operative e comportamentali che disciplinano l’attività della Società, nonché gli ulteriori elementi di controllo di cui quest’ultima si è dotata al fine di prevenire i reati e gli illeciti amministrativi per i quali trova applicazione il Decreto 231, commessi da soggetti in posizione apicale e da soggetti sottoposti alla loro direzione o alla loro vigilanza e dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della Società stessa.

In particolare, mediante l’individuazione delle aree nel cui ambito è possibile la commissione dei reati previsti dal Decreto 231 (di seguito, le “**Aree a Rischio**”) e la previsione di specifiche regole di comportamento per le attività concernenti tali aree, il Modello intende:

- (i) consentire alla Società di prevenire o intervenire tempestivamente per contrastare la commissione dei reati per i quali il Decreto 231 prevede la responsabilità amministrativa degli Enti;
- (ii) determinare, in tutti coloro che operano in nome o per conto di FAM nelle Aree a Rischio, la consapevolezza di poter dare luogo ad una responsabilità di natura amministrativa in capo alla Società, ove essi commettano nell’interesse o a vantaggio della stessa i reati contemplati dal Decreto 231;
- (iii) ribadire che le condotte costituenti i reati di cui al Decreto 231 sono condannate da FAM, anche ove poste in essere nel suo interesse o a suo vantaggio, in quanto contrarie, oltre che a disposizioni di legge, anche ai principi etico - sociali a cui la Società ispira la propria attività.

Il presente documento si compone di:

- **Sezione prima**, che descrive i contenuti del Decreto 231, illustra i reati e gli illeciti amministrativi che determinano la responsabilità amministrativa dell’ente e le condizioni per l’esenzione della responsabilità;
- **Sezione seconda**, che descrive sinteticamente il modello di governo e di organizzazione e gestione della Società ed illustra la struttura, ruoli e responsabilità dell’Organismo di Vigilanza (di seguito, anche “**OdV**”);
- **Sezione terza** contenente i protocolli in cui sono disciplinati ruoli e responsabilità, regole di comportamento e di controllo con riferimento alle aree di attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto 231.

Costituiscono parte integrante del Modello gli allegati e la documentazione approvata dal Consiglio di Amministrazione di seguito elencata:

- I reati e gli illeciti amministrativi per i quali trova applicazione il Decreto 231 (**Allegato I**);
- I criteri per la definizione di Pubblico Ufficiale e di incaricato di Pubblico Servizio (**Allegato II**);
- Il Codice Etico (**Allegato III**).

3. Destinatari

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, ai dipendenti, ancorché distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato della medesima.

I collaboratori, i fornitori e gli altri eventuali partner sono tenuti al rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto 231 e dei principi etici adottati da FAM, attraverso la documentata presa visione del Codice Etico e tramite la sottoscrizione di apposite clausole contrattuali.

SEZIONE PRIMA

1. Il Decreto 231

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto per le persone giuridiche, le società e le associazioni

In attuazione della delega di cui all'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto 231, con il quale il Legislatore italiano ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche.

L'introduzione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche rappresenta una delle più significative riforme che, in attuazione degli impegni assunti a livello comunitario e internazionale, hanno interessato l'ordinamento italiano.

La necessità di tutelare e garantire la sicurezza del mercato che ha assunto ormai le caratteristiche di un mercato globale, che supera i confini e i particolarismi dei singoli Stati, nonché la trasformazione degli assetti organizzativi dell'impresa, ha spinto la comunità internazionale, da un lato, a cercare di creare un sistema sanzionatorio omogeneo delle condotte illecite, dall'altro, a individuare specifiche responsabilità in capo alle imprese che, vere protagoniste dei traffici internazionali, hanno assunto strutture sempre più complesse per dimensioni e organizzazione.

Il coinvolgimento delle persone giuridiche, sia nella politica di prevenzione, sia nella responsabilità per le condotte dei singoli soggetti facenti parte della loro organizzazione appare, infatti, una tappa necessaria per garantire una generale correttezza ed eticità del mercato.

Il Decreto 231 ha quindi introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale) delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito, gli "**Enti**") qualora determinati reati ed illeciti amministrativi, specificamente individuati dal Decreto 231 o da normative che lo richiamano, siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da:

(i) persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (di seguito, i "**Soggetti Apicali**"), o

(ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali.

Tale responsabilità amministrativa dell'Ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto ed è autonoma rispetto a quella dell'autore del reato.

1.2 I reati e gli illeciti amministrativi che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente

Le fattispecie di reato suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa degli enti sono espressamente richiamate dal Decreto 231 e della Legge 16 marzo 2006, n. 146 (di seguito, la "Legge 146").

In particolare, il Decreto 231 individua le seguenti tipologie di reato¹:

- (a) indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico;
- (b) delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- (c) delitti di criminalità organizzata;
- (d) concussione e corruzione;
- (e) falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- (f) delitti contro l'industria e il commercio;
- (g) reati societari;
- (h) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- (i) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- (l) delitti contro la personalità individuale;
- (m) abusi di mercato;
- (n) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- (o) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- (p) delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- (q) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Le sanzioni previste dal Decreto 231 a carico degli enti a seguito della commissione o tentata commissione dei reati comportanti la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, possono essere di natura pecuniaria (ogniquale volta venga accertata la responsabilità dell'ente) oppure interdittiva.

Le sanzioni interdittive, applicabili anche come misure cautelari, consistono in:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Oltre alla sanzione pecuniaria possono essere comminate, con la sentenza di condanna nei confronti dell'ente:

- La confisca del prezzo o del profitto del reato;

¹ Per il dettaglio dei reati ed illeciti amministrativi per singola famiglia si rimanda all'allegato "I reati rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

- oà pubblicazione della sentenza di condanna, che può essere disposta come pena accessoria nel caso in cui vengano irrogate sanzioni interdittive.

1.3 L'adozione di un modello di organizzazione e di gestione quale possibile esimente

Il Decreto 231 prevede, all'articolo 6, che gli Enti non rispondono del reato commesso nel loro interesse o vantaggio da uno dei Soggetti Apicali qualora siano in grado di provare:

- (i) di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi;
- (ii) di aver affidato ad un proprio organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento;
- (iii) che la commissione del reato da parte dei Soggetti Apicali si è verificata solo a seguito dell'elusione fraudolenta del predisposto modello di organizzazione e gestione;
- (iv) che la commissione del reato non è stata conseguente ad una omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Infatti, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto, nell'ipotesi in cui il reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia commesso da una persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, l'adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione e gestione volto alla prevenzione dei reati della specie di quello verificatosi ha, di per sé, efficacia esimente da responsabilità per l'Ente.

Ai sensi degli artt. 12 e 17 del Decreto l'adozione di un modello di organizzazione e di gestione rileva, oltre che come possibile esimente per l'Ente dalla responsabilità amministrativa, anche ai fini della riduzione della sanzione pecuniaria e della inapplicabilità delle sanzioni interdittive, purché esso sia adottato in un momento anteriore alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e risulti idoneo a prevenire la commissione dei reati della specie di quelli verificatesi.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 6 del Decreto, il modello di organizzazione e gestione di un Ente deve:

- (i) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto 231;
- (ii) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- (iii) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- (iv) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- (v) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

I modelli di organizzazione e gestione consistono, pertanto, in un insieme di regole procedurali volte alla prevenzione dei reati ed in una serie di misure di comunicazione delle intervenute violazioni alle individuate procedure. Il modello adottato deve quindi prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività dell'Ente nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni in cui vi è il rischio di commissione di un reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

SEZIONE SECONDA**1. Governance del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo****1.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**

FAM, con l'adozione del Modello, si è posta l'obiettivo di dotarsi di un complesso di principi di comportamento e di protocolli che, nel rispetto del sistema di attribuzione di funzioni e di deleghe di poteri, risponda alle finalità ed alle prescrizioni richieste dal Decreto 231, e dalle successive modificazioni intervenute, di prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi.

Il sistema dei controlli coinvolge ogni comparto dell'attività della Società attraverso la distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo. Il sistema dei controlli si fonda, altresì, su flussi informativi interni tempestivi ed efficaci anche in relazione agli obiettivi di qualità e trasparenza che FAM ha fatto propri.

Il Modello è da intendersi ad integrazione e completamento del sistema dei controlli interni già esistente ed è stato adottato previa analisi degli strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volta a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto 231.

Tale attività è stata realizzata nella convinzione che l'adozione di un Modello allineato alle prescrizioni del Decreto 231 costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Società affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, anche un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati previsti dalla normativa di riferimento.

1.2 Modalità operative seguite per la definizione del Modello

Per la costruzione del Modello, FAM ha compiuto la mappatura delle attività a rischio, che ha preso avvio dall'analisi della documentazione disponibile e da approfondimenti tramite intervista ai responsabili di Funzione, al fine di individuare le aree potenzialmente a rischio, in via diretta o strumentale, di commissione dei reati previsti dal Decreto 231, nonché i presidi già esistenti atti a mitigare i predetti rischi. Le interviste sono state altresì finalizzate ad avviare il processo di sensibilizzazione rispetto alle previsioni di cui al Decreto 231, alle attività di adeguamento della Società al predetto Decreto 231, all'importanza del rispetto delle regole interne adottate dalla Società per la prevenzione dei reati.

Sulla base della mappatura di cui sopra è stata effettuata un'analisi volta a verificare l'attitudine del sistema dei controlli esistente a prevenire o individuare comportamenti illeciti quali quelli sanzionati dal Decreto 231.

Con specifico riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute sul lavoro è stata effettuata un'analisi volta a valutare il sistema di gestione del rischio, già implementato dalla Società sulla base della normativa di riferimento, attraverso l'analisi della documentazione inerente le misure organizzativo/procedurali caratterizzanti il sistema di gestione della sicurezza.

Tali documenti sono a disposizione dell'Organismo di Vigilanza ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale ad esso demandata.

1.3 Individuazione delle aree e processi aziendali a potenziale “rischio – reato”

Conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, lett. a) del Decreto 231, si riportano le aree di attività e i processi aziendali individuati come a “rischio – reato” (a seguito dalle attività di “mappatura delle attività a rischio”, descritte al precedente paragrafo 1.2), ovvero nel cui ambito potrebbero essere presenti rischi potenziali di commissione di reato. In particolare, sono stati identificati i seguenti ambiti di rischio:

1. Gestione della contabilità e predisposizione dei bilanci;
2. Gestione dei flussi monetari e finanziari;
3. Gestione dei rapporti con revisori e sindaci;
4. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza;
5. Gestione degli acquisti di beni e servizi;
6. Gestione delle attività di vendita;
7. Gestione della commessa/progetto
8. Gestione delle risorse umane;
9. Gestione del contenzioso (anche con dipendenti ed ex-dipendenti);
10. Gestione ed erogazione degli omaggi e regalie alla clientela / partner;
11. Gestione delle partecipazioni ad ATI / Consorzi / Joint Venture contrattuali;
12. Gestione dei Sistemi Informativi;
13. Gestione del sistema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In tali aree di attività si sono ritenuti maggiormente rilevanti i rischi di commissione dei reati indicati negli articoli 24, 24-bis, 25, 25-ter, 25 quarter, 25-quinquies, 25-septies e 25 octies del Decreto 231 e nell’articolo 10 della Legge 146/2006. La Società si è quindi determinata a rafforzare il sistema di controllo interno con specifico riferimento a detti reati.

Relativamente alle restanti fattispecie di reato non sono stati ravvisati concreti profili di rischio, pertanto FAM in relazione all’attività sociale svolta, ha ritenuto sufficienti i presidi riportati nel Codice Etico; in particolare i reati cui si riferisce sono quelli indicati negli articoli 25-bis, 25-quater.1 e 25-sexies.

2. L’Organismo di Vigilanza (OdV)

2.1 Requisiti dell’Organismo di Vigilanza

L’articolo 6, primo comma, lettera b) del Decreto 231, condiziona l’esonero dalla responsabilità amministrativa dell’ente all’istituzione di un Organismo interno all’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che vigili sul funzionamento e l’osservanza del Modello e che ne curi l’aggiornamento.

Dalla lettera della medesima norma emerge che l’Organismo di Vigilanza deve possedere caratteristiche tali da assicurare un’effettiva ed efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo. In particolare, tale “struttura” deve essere necessariamente caratterizzata da:

- Autonomia e indipendenza;
- Professionalità;

– Continuità di azione.

Quanto alla prima espressione (autonomia e indipendenza) è garantita all’OdV l’indipendenza gerarchica e che i suoi componenti non siano direttamente coinvolti in attività gestionali che risultino oggetto del controllo da parte del medesimo Organismo.

L’attività di reporting dell’OdV è indirizzata al vertice aziendale oltre che al Collegio Sindacale o Sindaco unico. Inoltre, nell’individuazione dell’OdV, si impone la necessaria ricerca tra coloro che possano assicurare, sotto un profilo sia oggettivo sia soggettivo, una piena autonomia nell’espletamento dell’attività propria dell’organismo e nelle decisioni da adottare.

Per quanto attiene al requisito della professionalità, è necessario che l’OdV sia in grado di assolvere le proprie funzioni ispettive rispetto all’effettiva applicazione del Modello e che, al contempo, garantisca la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al vertice societario.

Quanto, infine, alla continuità di azione, l’OdV dovrà vigilare costantemente sul rispetto del Modello, verificare assiduamente l’effettività e l’efficacia dello stesso, assicurarne il continuo aggiornamento e rappresentare un referente costante per i destinatari del Modello.

2.2 Identificazione dell’Organismo di Vigilanza, cause di (in)eleggibilità, decadenza e sospensione

In ottemperanza all’articolo 6, comma 1, lettera b) del Decreto, sulla base delle sopraindicate indicazioni, tenuto altresì conto della dimensione e delle attività dell’azienda, FAM ha deciso di affidare l’incarico di OdV ad un professionista esterno dotato delle necessarie competenze che è individuato e nominato dal Consiglio di Amministrazione.

L’incarico viene affidato con delibera del Consiglio di Amministrazione e avrà durata di tre anni rinnovabili; in occasione della nomina è determinato il compenso, definito nell’ambito delle tariffe professionali in vigore, nonché le adeguate risorse finanziarie di cui l’OdV potrà disporre per l’espletamento dell’incarico.

L’eventuale revoca del componente l’OdV dovrà essere deliberata del Consiglio di Amministrazione della Società e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di ineleggibilità di seguito riportate.

Ineleggibilità

Il componente dell’Organismo di Vigilanza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 109 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Non può inoltre essere nominato all’incarico di OdV colui il quale sia stato condannato con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (emessa ex artt. 444 e ss. c.p.p.) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

1. Alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
2. A pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

3. Alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
4. Per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
5. Per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile;
6. Per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
7. Per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto 231 anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
8. Colui che ha rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'articolo 9 del Decreto 231;
9. Colui nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
10. Colui nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187- quater Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il candidato alla carica di Organismo di Vigilanza deve autocertificare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate dal numero 1 al numero 10, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

Decadenza

Il componente dell'Organismo di Vigilanza decade dalla carica nel momento in cui vengano a trovarsi successivamente alla sua nomina:

1. In una delle situazioni contemplate nell'articolo 2399 del codice civile;
2. Condannato con sentenza definitiva (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ex articolo 444 del codice di procedura penale) per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
3. Nella situazione in cui, dopo la nomina, si accerti aver rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'articolo 9 del Decreto 231 in relazione a illeciti amministrativi commessi durante la loro carica.

Sospensione

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di Organismo di Vigilanza:

1. La condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati dei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
2. L'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui ai numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;

3. L'applicazione di una misura cautelare personale;
4. L'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

2.3 Funzioni e poteri dell'OdV

Le funzioni istituzionali dell'OdV sono state indicate dal legislatore del Decreto 231 all'articolo 6, comma 1, lettera b), e sono ricomprese nelle seguenti espressioni:

- Vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli;
- Curare il loro aggiornamento.

In particolare, l'OdV di FAM è chiamato a vigilare:

- Sull'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto 231;
- Sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, verificando la coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello definito, proponendo l'adozione degli interventi correttivi e l'avvio dei procedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti interessati;
- Sull'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione all'ampliamento del novero dei reati e degli illeciti presupposto di applicazione del Decreto 231 ovvero alle sopravvenute variazioni organizzative in relazione alle quali l'Organismo effettua proposte di adeguamento.

La responsabilità ultima dell'adozione del Modello resta comunque in capo al Consiglio di Amministrazione della Società.

A fronte degli obblighi di vigilanza sopra riportati l'OdV dovrà, in un'ottica operativa, svolgere i seguenti specifici compiti:

- Con riferimento alla verifica dell'efficacia del Modello dovrà:
 - Condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
 - Definire le aree di attività a rischio avvalendosi delle funzioni aziendali competenti. A tale scopo, l'Organismo viene tenuto costantemente informato dell'evoluzione delle attività nelle suddette aree;
 - Verificare l'adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate per l'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.), avvalendosi delle funzioni aziendali competenti;
- Con riferimento alla verifica dell'osservanza del Modello dovrà:
 - Promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello;
 - Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse all'Organismo o messe a sua disposizione;

- In ogni caso, effettuare periodicamente verifiche sull'operatività posta in essere nell'ambito delle aree di attività "sensibili";
- Condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- Con riferimento all'effettuazione di proposte di aggiornamento del Modello e di monitoraggio della loro realizzazione dovrà:
 - Sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere periodicamente una valutazione sull'adeguatezza del Modello rispetto alle prescrizioni del Decreto 231, ai principi di riferimento, alle novità normative e agli interventi giurisprudenziali di rilievo, nonché sull'operatività degli stessi;
 - In relazione a tali valutazioni, presentare periodicamente al Consiglio di Amministrazione le proposte di adeguamento del Modello alla situazione desiderata, nonché le azioni necessarie per la concreta implementazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (integrazione o concreta attuazione delle procedure interne, adozione di clausole contrattuali standard, ecc.);
 - Verificare periodicamente l'attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte.

Tenuto conto delle peculiarità e delle responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza, controllo e supporto all'adeguamento del Modello, l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi anche dell'ausilio di altre funzioni interne di volta in volta individuate. L'OdV, senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione, avrà altresì libero accesso presso tutte le strutture e uffici di FAM e potrà interloquire con qualsiasi soggetto operante nelle suddette strutture ed uffici, al fine di ottenere ogni informazione o documento che esso ritenga rilevante.

Infine, per lo svolgimento delle proprie funzioni, all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti autonomi poteri di spesa, che prevedono l'impiego di un budget annuo adeguato ad assolvere le proprie funzioni.

L'Organismo di Vigilanza assicura la massima riservatezza in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, a pena di revoca del mandato, fatte salve le esigenze inerenti lo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'ODV o di altre strutture societarie.

2.4 Segnalazioni all'ODV

A norma dell'articolo 6, secondo comma, lettera d), del Decreto 231, tra le esigenze cui deve rispondere il Modello è specificata la previsione di *"obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli"*.

L'Organismo di Vigilanza deve pertanto essere informato, da parte di tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello, di ogni circostanza rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello stesso. Del pari, all'ODV deve essere trasmesso ogni documento che denunci tali circostanze.

In particolare, ciascun destinatario del Modello è tenuto a comunicare tempestivamente all'OdV:

- Ogni violazione o sospetto di violazione di norme comportamentali richiamate dal Codice Etico;

- Ogni violazione o sospetto di violazione di norme di comportamento, divieti e principi di controllo riportati dal Modello;
- Tutti i rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell’ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto 231.

In relazione a tale obbligo, la Società mette a disposizione dei destinatari del presente Modello una linea dedicata per facilitare il flusso di eventuali segnalazioni da parte di coloro che abbiano notizia di una violazione (o presunta violazione) del Modello. In particolare, le “segnalazioni” in oggetto dovranno essere indirizzate, tramite posta ordinaria, all’Organismo di Vigilanza FAM:

**Organismo di Vigilanza
FAM ENERGY SERVICE S.r.l.
Via Faraggiana n. 33
NOVARA**

L’OdV valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti ed applicati in conformità a quanto previsto in ordine al sistema disciplinare.

I segnalanti sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalla propalazione della segnalazione medesima, fatta salva la tutela dei diritti dei lavoratori della Società e di terzi.

Ogni informazione e segnalazione di cui al presente Modello è conservata dall’Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e/o cartaceo, in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2.5 Flussi informativi relativi alle aree di rischio

Al fine di fornire la necessaria informativa all’OdV circa l’aderenza alle norme di comportamento sancite dal Modello e le risultanze delle attività di controllo svolte, le strutture coinvolte nelle singole aree di rischio garantiranno la documentabilità dei processi seguiti comprovante il rispetto della normativa e delle regole di comportamento e di controllo previste dal Modello, tenendo a disposizione dell’Organismo di Vigilanza la documentazione all’uopo necessaria.

Sarà compito dell’OdV definire e comunicare alle Direzioni/funzioni coinvolte nella gestione delle attività potenzialmente a rischio, le modalità e le tempistiche di comunicazione dei flussi informativi relativi alle stesse.

2.6 Comunicazioni dell’OdV nei confronti degli organi societari

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l’Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale o Sindaco unico.

L’OdV riferisce in merito all’attuazione del Modello ed all’emersione di eventuali criticità al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale o Sindaco unico attraverso relazioni scritte. In particolare, la

relazione dovrà indicare l'attività svolta sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti che in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione della Società ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all'OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti ed informazioni al Consiglio di Amministrazione.

D'altra parte, l'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dagli organi societari per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.

Gli incontri tra detti organi e l'OdV devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti.

3. Sistema disciplinare

3.1 Funzioni del sistema disciplinare

L'applicazione di sanzioni disciplinari in caso di violazione degli obblighi previsti dal Modello costituisce una condizione essenziale per l'efficiente attuazione del Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni è conseguente alla violazione delle disposizioni del Modello e, come tale, è indipendente dall'effettiva commissione di un reato e dall'esito di un eventuale procedimento penale instaurato contro l'autore del comportamento censurabile: la finalità del presente sistema di sanzioni è, infatti, quella di indurre i soggetti che agiscono in nome o per conto di FAM ad operare nel rispetto del Modello.

L'OdV, qualora rilevi nel corso delle sua attività di verifica e controllo una possibile violazione del Modello, darà impulso al procedimento disciplinare contro l'autore della potenziale infrazione.

L'accertamento dell'effettiva responsabilità derivante dalla violazione del Modello e l'irrogazione della relativa sanzione avranno luogo nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, delle norme della contrattazione collettiva applicabile, delle procedure interne, delle disposizioni in materia di *privacy* e nella piena osservanza dei diritti fondamentali della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti.

3.2 Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti

Le singole regole comportamentali previste dal presente Modello costituiscono "disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore" che, ai sensi dell'articolo 2104 del codice civile, ogni dipendente è tenuto ad osservare; il mancato rispetto del Modello da parte del lavoratore costituisce, pertanto, inadempimento contrattuale, a fronte del quale il datore di lavoro può irrogare le sanzioni di natura disciplinare previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il CCNL per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti del 5 febbraio 2021 che disciplina il rapporto di lavoro tra FAM ed i suoi dipendenti, stabilisce all'art. 8, sezione IV - Titolo III, l'applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari a fronte di inadempimenti contrattuali:

- a) Richiamo verbale;
- b) Ammonizione scritta;
- c) Multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
- d) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di tre giorni;
- e) Licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 25, sezione III.

Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dal CCNL citato, l'eventuale adozione del provvedimento disciplinare, eccezion fatta per il richiamo verbale, dovrà essere comunicata al lavoratore per iscritto.

In particolare, il provvedimento disciplinare non potrà essere comminato prima di cinque giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le proprie difese e giustificazioni per iscritto o richiedere di essere sentito a difesa, con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o di un componente della rappresentanza sindacale unitaria. La comminazione del provvedimento sarà motivata e comunicata per iscritto.

Il lavoratore potrà impugnare in sede sindacale i provvedimenti di cui ai punti (b), (c) e (d) secondo quanto previsto in tema di vertenze dal CCNL applicabile. Il licenziamento disciplinare, con o senza preavviso, potrà essere impugnato nei modi e nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, e nel rispetto del principio di graduazione delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, si precisa che il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni saranno determinati anche in relazione:

- Alle intenzionalità e circostanze, attenuanti o aggravanti, del comportamento complessivo;
- Alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
- Al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro; e
- Ai precedenti disciplinari, nell'ambito del biennio previsto dalla legge.

Le sanzioni disciplinari previste ai punti (a) e (b) sono comminate ai lavoratori dipendenti che, pur non operando in Aree a Rischio, violano le procedure previste dal Modello o adottano comportamenti non conformi al Modello.

Le sanzioni disciplinari di cui ai punti (c) e (d) sono comminate ai lavoratori dipendenti che, operando in Aree a Rischio, adottano un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello dettate per la loro specifica area di attività.

Il licenziamento con preavviso è, inoltre, inflitto al dipendente che, a seguito dell'applicazione nei suoi confronti di due provvedimenti di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, compia nuovamente inosservanza delle prescrizioni dettate per la specifica Area a Rischio nella quale svolge la sua attività oppure che ponga in essere, nell'espletamento delle sue attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e tale da poter determinare l'applicazione a carico di FAM delle sanzioni amministrative derivanti da reato previste dal Decreto 231; la sanzione del licenziamento senza preavviso è inflitta al dipendente che ponga in essere, nell'espletamento delle sue attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto 231 e tale da poter determinare l'applicazione a carico di FAM delle sanzioni amministrative derivanti da reato previste dal Decreto 231.

3.3 Sanzioni nei confronti dei Dirigenti

Il rispetto da parte dei Dirigenti di FAM delle disposizioni e delle procedure organizzative previste dal Modello, così come l'adempimento dell'obbligo di far rispettare quanto previsto dal Modello stesso, costituiscono elementi fondamentali del rapporto sussistente tra essi e FAM.

Ogni dirigente riceverà copia del Modello e sarà tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di espressa accettazione del suo contenuto.

In caso di accertata adozione, da parte di un dirigente, di un comportamento non conforme a quanto previsto dal Modello, o qualora sia provato che un dirigente abbia consentito a dipendenti a lui gerarchicamente subordinati di porre in essere condotte costituenti violazione del Modello, FAM

applicherà nei confronti del responsabile la sanzione che riterrà più idonea, in ragione della gravità della condotta del dirigente e sulla base di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

In particolare:

- In caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso;
- Laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il lavoratore incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso.

Le suddette sanzioni saranno applicate conformemente a quanto previsto dall'art. 7 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970.

3.4 Sanzioni nei confronti degli Amministratori

In caso di accertata violazione da parte di uno o più amministratori di FAM delle disposizioni e delle procedure organizzative previste dal Modello, ed in particolare nell'ipotesi di accertata commissione di un reato rilevante ai sensi del Decreto dal quale possa discendere una responsabilità amministrativa di FAM, l'OdV informerà immediatamente il Collegio Sindacale o Sindaco unico e il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, i quali assumeranno le iniziative che riterranno opportune.

4. Diffusione del Modello

4.1 Comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello Organizzativo è comunicata ai Destinatari al momento dell'adozione stessa. Ad essi viene consegnata copia del presente Modello Organizzativo.

Ai nuovi assunti sarà data comunicazione dell'adozione del Modello Organizzativo, nonché copia dello stesso, del Codice Etico e delle procedure e regolamenti aziendali.

Il Modello Organizzativo è, inoltre, pubblicato in elettronico nella intranet aziendale.

A tutti i soggetti destinatari del presente Modello Organizzativo, all'atto della sua consegna, è richiesta la sottoscrizione per integrale presa visione e accettazione. Con tale sottoscrizione, i soggetti destinatari si impegnano, nello svolgimento dei compiti afferenti alle aree rilevanti ai fini del Decreto 231 e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della Società, al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti.

4.2 Formazione del personale

Il Modello, in ragione degli obblighi che ne derivano per il personale, entra a far parte a tutti gli effetti, contrattuali e di legge, dei regolamenti aziendali.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dal responsabile della Funzione Human Resources in cooperazione con l'OdV.

Il livello di formazione è caratterizzato da un diverso approccio e grado di approfondimento, in relazione alla qualifica dei soggetti interessati e al grado di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili indicate nel Modello.

In particolare, FAM prevede l'erogazione di corsi che illustrino, secondo un approccio modulare:

- (i) il contesto normativo;
- (ii) il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da FAM;

(iii) l'Organismo di Vigilanza e la gestione del Modello nel continuo.

La Funzione Human Resources in cooperazione con l'OdV cura che il programma di formazione sia adeguato ed efficacemente attuato.

4.3 Obblighi di collaboratori esterni e partners

Nei contratti conclusi da FAM con i collaboratori esterni e i partner è previsto l'obbligo, per tali soggetti, di non porre in essere condotte in contrasto con le linee di condotta indicate nel Codice Etico e tali da comportare la commissione, nell'interesse o a vantaggio di FAM, di un reato rilevante ai sensi del Decreto 231; inoltre tali contratti, laddove ritenuto opportuno, prevedono che la violazione di tale obbligo possa dare facoltà alla Società di esercitare la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, ove sia applicabile la legge italiana, o di analoga disposizione – ove esistente – ai sensi della diversa legge applicabile.

5. Modifiche e integrazioni del Modello

In conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a) del Decreto 231, ai sensi del quale il Modello costituisce un atto adottato "dall'organo dirigente" dell'Ente, FAM attribuisce al Consiglio di Amministrazione il potere di adottare, sulla base anche di indicazioni e proposte provenienti dall'OdV, modifiche al Modello e di adottare integrazioni dello stesso con ulteriori protocolli comportamentali e di controllo, relativi ad altre tipologie di reato che, per effetto di intervenute modifiche normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto 231 e per le quali si reputi sussistente un rischio di commissione nell'interesse o a vantaggio della Società.

SEZIONE TERZA PROTOCOLLI COMPORTAMENTALI E DI CONTROLLO NELLE AREE A RISCHIO

Premessa

La presente Sezione, in aggiunta ai principi contenuti nel Codice Etico, fornisce ai Destinatari del Modello e a tutti coloro che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti

nelle attività individuate, i principi da rispettare nell'esercizio delle attività "a rischio 231" così come individuati nei protocolli che seguono.

Riguardo alle attività considerate maggiormente a rischio per la commissione di reati, la Società ha adottato specifiche procedure e predisposto un sistema autorizzativo e di controllo atti a prevenire ragionevolmente il verificarsi di comportamenti non conformi alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001.

Tutto il personale della Società e, comunque, tutti i Destinatari del Modello, senza eccezioni o distinzioni, nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, devono conformare i propri comportamenti e le proprie azioni ai principi e contenuti del Codice Etico. I rapporti tra le persone di FAM, a tutti i livelli, devono pertanto essere improntati a principi e comportamenti di onestà, collaborazione, correttezza, lealtà e reciproco rispetto.

In alcun modo, la convinzione di agire nell'interesse o a vantaggio della Società può giustificare, nemmeno in parte, azioni e comportamenti in contrasto con i principi e i contenuti del Codice.

I Destinatari del Modello sono tenuti altresì a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni criticità, i rilievi emersi nel corso delle attività svolte, ogni deroga - violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto a quanto disciplinato dalle procedure aziendali, dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 e dal Codice Etico. Le segnalazioni devono essere eseguite in forma scritta e non anonima.

La Società garantisce che i dati personali saranno adeguatamente protetti e che il loro trattamento svolto all'interno delle proprie strutture avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, così come previsto dalle norme vigenti.

In ossequio ai principi di cui sopra, i Responsabili aziendali assicurano l'ampia disponibilità a evadere le richieste specifiche dell'Organismo di Vigilanza, mettendo a disposizione tutta la documentazione e le informazioni relative.

1. Procedure contabili – tenuta della contabilità e redazione dei bilanci

Il presente protocollo è dedicato alla trattazione delle procedure contabili, tenuta della contabilità, redazione dei bilanci e dei relativi reati rilevanti, così come individuati negli articoli 25-ter e 25-octies del D.Lgs. 231/2001, di cui si riporta di seguito una breve descrizione.

➤ *Le fattispecie di reato rilevanti:*

- Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali;
- Art. 648-bis c.p. Riciclaggio.

➤ *Le attività sensibili ex artt. 25-ter e 25-octies del D.Lgs. 231/2001:*

Di seguito si riportano le attività considerate "sensibili" ex artt. 25-ter e 25-octies del D.Lgs. 231/2001 quali:

- Gestione dei profili e accesso al sistema contabile;
- Tenuta della contabilità;
- Predisposizione e redazione dei bilanci.

➤ *Principi generali di comportamento:*

- Le scritture di FAM devono essere conformi ai principi e norme contabili, amministrative e fiscali applicabili in Italia e nei vari paesi e devono riflettere in modo trasparente i fatti amministrativi alla base di ogni operazione;
- Tutte le entrate e gli incassi, i costi e gli addebiti, gli impegni di spesa e i pagamenti devono essere inseriti tempestivamente tra le informazioni finanziarie e contabili in maniera completa e accurata e avere adeguati documenti di supporto, emessi in conformità con tutte le leggi applicabili (italiane e dei paesi esteri interessati) e con le relative disposizioni e procedure di controllo interno;
- Tutte le operazioni di business, debitamente autorizzate ai livelli competenti, devono essere registrate accuratamente nei relativi libri e registri della società, di modo che gli stessi riflettano dettagliatamente e correttamente tutte le operazioni e le acquisizioni e cessioni di beni; tale principio si applica a tutte le operazioni e le spese, siano esse significative o meno. Le norme aziendali definiscono i criteri contabili e i conti di bilancio da adottare per la registrazione delle operazioni di business, che tutte le operazioni siano registrate nei libri contabili nei tempi previsti e in forma veritiera e corretta e che tutta la documentazione è a disposizione del revisore;
- Sono istituiti ed effettuati specifici controlli contabili al fine di garantire che:
 - a) le operazioni siano eseguite solo a fronte di specifiche autorizzazioni ai livelli competenti;
 - b) le operazioni siano registrate così come necessario per la redazione del bilancio in conformità con i principi contabili applicabili;
 - c) il valore dei beni inseriti a bilancio sia confrontato con i beni effettivamente esistenti;
 - d) siano prese appropriate misure in riferimento a qualunque differenza riscontrata.
- È garantita la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte.

È fatto pertanto esplicito divieto di:

- Predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta e veritiera della realtà riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- Omettere di comunicare dati e informazioni imposti dalla legge riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- Restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di riduzione del capitale sociale previsti dalla legge;
- Ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- Ledere all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, acquistando o sottoscrivendo azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge;
- Effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- Procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- Determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

2 Flussi monetari e finanziari

Il presente protocollo è dedicato alla trattazione dei flussi monetari e finanziari e dei relativi reati rilevanti, così come individuati negli articoli 24, 25 e 25-octies del D.Lgs. 231/2001, di cui si riporta di seguito una breve descrizione.

➤ *Le fattispecie di reato rilevanti*

- Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio;
- Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- Art. 648 c.p. Ricettazione;
- Art. 648-bis c.p. Riciclaggio;
- Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

➤ *Le attività sensibili ex artt. 24, 25 e 25-octies del D.Lgs. 231/2001*

Di seguito si riportano le attività considerate "sensibili" ex artt. 24, 25 e 25-octies del D.Lgs. 231/2001, quali:

- Incassi e pagamenti (comprese le operazioni di saldo, stralcio e passaggio a perdita dei crediti);
- Rapporti con le banche;
- Gestione della piccola cassa.

➤ *Principi generali di comportamento*

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nelle attività sopra citate, devono:

- Operare nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali vigenti;
- Operare in coerenza con il sistema di deleghe e procure in essere;
- Privilegiare il canale bancario nell'effettuazione delle operazioni di incasso e pagamento derivanti da rapporti di acquisto o vendita di beni e servizi, consulenze, partecipazioni, finanziamento, rapporti con controllate e partecipate, rapporti con clienti e fornitori;
- Applicare la clausola di non trasferibilità per tutte le operazioni a mezzo assegno bancario;
- Consentire la tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte.

È fatto esplicito divieto di:

- Aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e utilizzare conti aperti presso filiali in Paesi esteri ove ciò non sia correlato al business;
- Creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
- Effettuare pagamenti non adeguatamente documentati e autorizzati;
- Effettuare pagamenti per cassa/in contanti eccetto per particolari tipologie di acquisto e comunque per importi limitati;
- Effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- Richiedere il rilascio e l'utilizzo di moduli di assegni bancari e postali in forma libera, in luogo di quelli con clausola di non trasferibilità;

- Emettere assegni bancari e postali che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- Effettuare bonifici internazionali senza l'indicazione del beneficiario;
- Effettuare operazioni su strumenti derivati di natura meramente speculativa;
- Accettare pagamenti frazionati se non supportati da accordi commerciali (quali anticipo e saldo alla consegna e pagamenti rateizzati);
- Promettere o versare somme di denaro, anche attraverso soggetti terzi, a funzionari delle Istituzioni Pubbliche a titolo personale, con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società o di società controllate, anche a seguito di illecite pressioni.

3 Rapporti con Revisori e Sindaci

Il presente protocollo è dedicato alla trattazione dei rapporti con Revisori e Sindaci e dei relativi reati rilevanti, così come individuati nell'articolo 25-ter del D.Lgs. 231/2001, di cui si riporta di seguito una breve descrizione.

- *Le fattispecie di reato rilevanti*
Art. 2625 c.c. Impedito controllo.
- *Le attività sensibili ex art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001*
Di seguito si riporta l'attività considerata "sensibile" ex art 25-ter del D.Lgs. 231/2001.
- *Principi generali di comportamento*
I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nei rapporti con Revisori e Sindaci devono:
 - Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo allo scopo di permettere loro l'espletamento delle attività ad essi attribuite;
 - Evadere in modo tempestivo, completo e corretto tutte le richieste di documentazione avanzate da Revisori e Sindaci nel corso delle attività di verifica e valutazione dei processi amministrativo-contabili e di bilancio;
 - Consentire la tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte.

È fatto esplicito divieto di:

- Occultare, in tutto o in parte, documenti ed informazioni richiesti da Revisori e Sindaci;
- Fornire documenti ed informazioni incompleti o fuorvianti;
- Ostacolare in qualsiasi modo lo svolgimento dell'attività di controllo da parte di Revisori e Sindaci.

4 Rapporti con Autorità e Istituzioni Pubbliche

Il presente protocollo è dedicato alla trattazione dei rapporti con Autorità e Istituzioni pubbliche, italiane e dei paesi esteri, e dei relativi reati rilevanti, così come individuati negli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, di cui si riporta di seguito una breve descrizione.

- *Le fattispecie di reato rilevanti*

- Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d’ufficio;
 - Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio;
 - Art. 640 c.p. Truffa.

 - *Le attività sensibili ex art. 24 e art. 25 del D.Lgs. 231/2001*
Di seguito si riportano le attività considerate “sensibili” ex artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 nei:
 - Rapporti con Autorità, Enti e Istituzioni Pubbliche connessi anche agli adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali e assistenziali;
 - Nelle visite ispettive da parte di Enti e istituzioni pubblici per verifiche, accertamenti e ispezioni;
 - Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da Enti e Istituzioni pubblici.

 - *Principi generali di comportamento*
I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o per delega, siano coinvolti nelle attività di gestione dei rapporti con Autorità ed Enti pubblici devono:
 - Assicurare che i rapporti intrattenuti con i pubblici funzionari avvengano nell’assoluto rispetto del Codice Etico;
 - Garantire, in caso di visite ispettive, che agli incontri partecipino solo i soggetti autorizzati dalla Società e che sia mantenuta traccia delle ispezioni ricevute e delle eventuali sanzioni comminate;
 - Fornire ai Responsabili aziendali preposti tutte le informazioni e la corretta e completa documentazione aziendale onde verificarla ed approvarla prima dell’inoltro alle Autorità, Enti e Istituzioni pubbliche;
 - Assicurare che tutti gli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione siano eseguiti con la massima diligenza e professionalità, garantendo l’inoltro di informazioni e dati accurati, completi e veritieri;
 - Garantire la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata al fine di assicurare la tracciabilità delle varie fasi del processo.
- È fatto esplicito divieto di:
- Effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro, omaggi o altra utilità a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o persone a questi vicini;
 - Accettare omaggi o altre utilità provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio;
 - Tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest’ultima in errori di valutazione nel corso dell’analisi di richieste di autorizzazioni e nel corso di verifiche e ispezioni;
 - Rendere, indurre o favorire dichiarazioni mendaci alle Autorità;
 - Erogare contributi, diretti o indiretti, a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, a loro candidati e rappresentanti, tranne quelli previsti da specifiche normative.

Non è mai consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti, benefici e altri vantaggi di qualsiasi entità a terzi, rappresentanti di Autorità e Istituzioni Pubbliche, pubblici ufficiali e dipendenti pubblici o privati, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio.

5 Acquisti di beni e servizi

Il presente protocollo è dedicato alla trattazione del processo di acquisto di beni e servizi e dei relativi reati rilevanti, così come individuati negli articoli 24, 25 e 25-octies del D.Lgs. 231/2001, di cui si riporta di seguito una breve descrizione.

➤ *Le fattispecie di reato rilevanti*

- Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio;
- Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- Art. 648 c.p. Ricettazione;
- Art. 648-bis c.p. Riciclaggio;
- Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

➤ *Le attività sensibili ex artt. 24, 25 e 25-octies del D.Lgs. 231/2001*

Di seguito si riportano le attività considerate "sensibili" ex artt. 24, 25 e 25-octies del D.Lgs. 231/2001.

➤ *Principi generali di comportamento*

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nelle attività di acquisto di beni e servizi devono:

- Operare nel rispetto dei principi espressi nel Codice Etico e delle procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori e collaboratori esterni e di non precludere ad alcun soggetto in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura;
- Scegliere, ove possibile, tra una rosa di potenziali fornitori, quello che garantisca il miglior rapporto tra affidabilità, qualità ed economicità;
- Accertarsi dell'identità della controparte, sia essa persona fisica o giuridica, e dei soggetti per conto dei quali essa eventualmente agisce e verificarne l'eticità e la solidità patrimoniale e finanziaria;
- Garantire che eventuali incarichi affidati a soggetti terzi per operare in rappresentanza e/o nell'interesse della Società siano sempre assegnati in forma scritta richiedendo, anche tramite specifiche clausole contrattuali, l'impegno a rispettare i principi del Codice Etico;
- Fissare clausole contrattuali, prezzi e compensi equi alle prestazioni richieste;
- Verificare l'effettivo adempimento della prestazione oggetto del rapporto contrattuale e degli eventuali stati di avanzamento prima del pagamento del prezzo concordato;
- Liquidare i compensi in modo trasparente e documentato;
- Consentire la tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte;

È fatto esplicito divieto di:

- Assegnare incarichi di fornitura, consulenza e prestazione professionale a persone o società "vicine" o "gradite" a Istituzioni Pubbliche o private in assenza dei necessari requisiti di trasparenza, qualità ed economicità;

- Instaurare rapporti o porre in essere operazioni con soggetti terzi qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di un reato di ricettazione o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- Effettuare pagamenti in favore di fornitori, consulenti e professionisti che operino per conto della Società, in assenza di adeguata giustificazione e certificazione;
- Riconoscere rimborsi spese in favore di fornitori, consulenti e professionisti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto;
- Attestare l'acquisto/ricevimento di forniture e/o servizi professionali inesistenti;
- Emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti;
- Creare fondi patrimoniali extra-contabili a fronte di operazioni contrattualizzate a prezzi superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte;
- Farsi rappresentare da consulenti o da soggetti terzi quando si possano creare situazioni di conflitto d'interesse.

6 Attività commerciali

Il presente protocollo è dedicato alle attività commerciali e dei relativi reati rilevanti, così come individuati negli articoli 24, 25, 25-ter, 25-quarter, 25-quinques e 25-octies del D.Lgs. 231/2001, di cui si riporta di seguito una breve descrizione.

➤ *Le fattispecie di reato rilevanti*

- Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio;
- Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali;
- Art. 270-bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
- Art. 25-quinques D.Lgs. 231/2001 Reati contro la personalità individuale;
- Art. 648 c.p. Ricettazione;
- Art. 648-bis c.p. Riciclaggio;
- Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

➤ *Le attività sensibili ex artt. 24, 25, 25-ter, 25-quarter, 25-quinques e 25-octies del D.Lgs. 231/2001*

Di seguito si riportano le attività considerate "sensibili" ex artt. 24, 25, 25-ter, 25-quarter, 25-quinques e 25-octies del D.Lgs. 231/2001 nei:

- Rapporti con agenti/agenzie commerciali.
- Acquisizione di nuovi clienti;
- Vendita di beni e servizi;
- Fatturazione attiva.

➤ *Principi generali di comportamento*

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nelle attività di vendita devono:

- Assicurare nelle varie fasi di trattative commerciali l'applicazione di principi di correttezza, accuratezza e trasparenza;

- Fornire accurate ed esaurienti informazioni sui prodotti e servizi in modo che i Clienti possano assumere decisioni consapevoli;
- Rispettare scrupolosamente i contratti con i clienti;
- Consentire la tracciabilità dell'iter valutativo, decisionale e autorizzativo di ogni trattativa e transazione commerciale.

È fatto esplicito divieto di:

- Promettere, offrire o versare, in via diretta o attraverso intermediari, somme di denaro o altri benefici / vantaggi di qualsiasi natura, al fine di influenzare le decisioni dei potenziali clienti per trarne un indebito vantaggio;
- Offrire omaggi e atti di cortesia e di ospitalità non rientranti nella definizione di “valore intrinseco trascurabile”;
- Tenere una condotta ingannevole che possa indurre i potenziali clienti in errore di valutazione tecnico-economica dei prodotti e servizi offerti / forniti;
- Fornire informazioni e dati falsi e/o alterati o, omettere di fornire informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni dei potenziali clienti.

7 Gestione delle Commesse e dei Progetti

Il presente protocollo è dedicato alla trattazione della gestione delle commesse e dei progetti e dei relativi reati rilevanti, così come individuati negli articoli 24, 25, 25-quarter e 25-quinques del D.Lgs. 231/2001, di cui si riporta di seguito una breve descrizione.

➤ *Le fattispecie di reato rilevanti*

- Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio;
- Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- Art. 640 c.p. Truffa;
- Art. 270-bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
- Art. 25-quinques D.Lgs. 231/2001 Reati contro la personalità individuale.

➤ *Le attività sensibili ex artt. 24, 25, 25-quarter e 25-quinques del D.Lgs. 231/2001*

Di seguito si riportano le attività considerate “sensibili” ex artt. 24, 25, 25-quarter e 25-quinques D.Lgs. 231/2001.

➤ *Principi generali di comportamento*

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nelle attività di gestione della commessa devono:

- Tenere con i clienti e con i partner un comportamento eticamente corretto;
- Assicurare il pieno rispetto dei contratti con i clienti;
- Assicurarsi dell'effettivo adempimento della prestazione oggetto del rapporto contrattuale e degli eventuali stati di avanzamento prima della loro fatturazione al Cliente;
- Assicurare la tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte.

È fatto esplicito divieto di:

- Creare fondi a fronte di eventuali rimborsi da parte di clienti per spese preventivate, ma non verificatesi, o della registrazione di costi in realtà non sostenuti, in tutto o in parte;
- Promettere, offrire o versare, in via diretta o attraverso intermediari, somme di denaro o altri benefici / vantaggi di qualsiasi natura, al fine di trarne un indebito vantaggio;
- Esercitare condotte ingannevoli che possono indurre in errore di valutazione dei prodotti e servizi offerti / forniti;
- Fornire informazioni false / alterate od omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della controparte e trarne un indebito vantaggio;
- Erogare beni o servizi volti, anche indirettamente, a promuovere associazioni sovversive o con finalità di terrorismo, a sostenere reati contro la personalità individuale o comunque aventi contenuti contrari alla legge.

8 Risorse umane

Il presente protocollo è dedicato alla gestione delle risorse umane e dei relativi reati rilevanti, così come individuati negli articoli 24, 25 e 25-ter del D.Lgs. 231/2001, di cui si riporta di seguito una breve descrizione.

➤ *Le fattispecie di reato rilevanti*

- Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio;
- Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- Art. 640 c.p. Truffa;
- Art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- Art. 316-bis c.p. Malversazione a danno dello Stato;
- Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali;
- Art. 2625 c.c. Impedito controllo.

➤ *Le attività sensibili ex artt. 24, art. 25 e art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001*

Di seguito si riportano le attività considerate "sensibili" ex artt. 24, 25 e 25-ter del D.Lgs. 231/2001:

- Selezione e assunzione di personale;
- Formazione, sviluppo e tutela delle risorse umane.
- Avanzamenti di carriera, erogazione di benefit, MBO, bonus;
- Amministrazione del personale;
- Molestie o mobbing sul lavoro;
- Security aziendale;
- Abuso di sostanze alcoliche o uso di stupefacenti e divieto di fumo.

➤ *Principi generali di comportamento*

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle risorse umane devono:

- Selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire le risorse umane senza alcuna discriminazione;

- Esigere e mantenere tutta la documentazione personale e contrattuale al fine di amministrare correttamente i rapporti di lavoro;
- Assicurare che le condizioni economiche siano coerenti alla posizione, ai compiti ed alle responsabilità attribuiti;
- Adottare criteri di merito e di competenza;
- Che siano assicurate condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato;
- Realizzare e mantenere modalità operative improntate a ottenere maggior benessere professionale e organizzativo. La Società esige pertanto che non sia dato luogo a molestie o ad atteggiamenti riconducibili a pratiche di mobbing, comunque proibite;
- Garantire lo sviluppo e l'attuazione dei piani operativi volti a prevenire e superare ogni comportamento, doloso o colposo, che potrebbe provocare danni diretti o indiretti al personale e/o alle risorse materiali e immateriali dell'azienda. In tal senso vanno favorite tutte le misure volte minimizzare i rischi alle persone e ai beni.
- Promuovere e mantenere un clima di rispetto della sensibilità degli altri, in particolare per quanto riguarda il rispetto del divieto di fumo. Sarà altresì considerata consapevole assunzione del rischio di pregiudicare tali caratteristiche ambientali, essere o trovarsi sotto l'effetto di sostanze alcoliche, di stupefacenti o di sostanze di analogo effetto, nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro. A tale riguardo, la società s'impegna a favorire le azioni sociali previste in tale ambito dalla contrattazione collettiva.

È fatto esplicito divieto di:

- Operare secondo logiche di favoritismo;
- Promettere o concedere promesse di assunzione/avanzamenti di carriera/aumenti retributivi/benefit/bonus non conformi alle reali esigenze dell'azienda e non rispettose del principio della meritocrazia;
- Assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno nel caso di personale di altre nazionalità, etc.);
- Assumere o promettere l'assunzione ad impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato personalmente e attivamente ad una trattativa d'affari ovvero che abbiano partecipato, anche individualmente, a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Società;
- Assumere atteggiamenti interpersonali ingiuriosi, discriminatori o diffamatori.

È vietata qualsiasi forma di violenza, fisica o morale, o molestia o sessuale o riferita alle diversità personali, culturali e religiose.

9 Contenzioso

Il presente protocollo è dedicato alla trattazione del contenzioso di qualsiasi natura e dei relativi reati rilevanti, così come individuati negli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, di cui si riporta di seguito una breve descrizione.

- *Le fattispecie di reato rilevanti*
 - Art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari
- *Le attività sensibili ex artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001*

Di seguito si riportano le attività considerate “sensibili” ex artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001.
- *Principi generali di comportamento*

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione del contenzioso devono:

 - Operare in coerenza con le deleghe o poteri attribuiti;
 - Ispirarsi a criteri di correttezza, accuratezza e trasparenza nella gestione del contenzioso e, soprattutto, nei riguardi dell’organo giudicante;
 - Consentire la tracciabilità dell’iter decisionale, autorizzativo e delle attività svolte.

È fatto esplicito divieto di:

- Effettuare prestazioni o pagamenti in favore di legali esterni, consulenti, etc. o altri soggetti terzi, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- Adottare comportamenti contrari alla legge in sede di incontri formali ed informali, anche a mezzo di legali esterni e consulenti, per indurre giudici o membri di collegi arbitrali a favorire indebitamente gli interessi della Società;
- Adottare comportamenti contrari alla legge in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli Organismi pubblici o periti d’ufficio, per influenzarne il giudizio a favore della Società;
- Adottare comportamenti contrari alla legge in sede di decisione del contenzioso/arbitrato, per influenzare indebitamente le decisioni dell’Organo giudicante, o le posizioni della Pubblica Amministrazione anche quando questa sia controparte del contenzioso.

10 Omaggi, spese e ospitalità

Il presente protocollo è dedicato alla trattazione degli omaggi, spese e ospitalità, offerti e ricevuti, e dei relativi reati rilevanti così come individuati negli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, di cui si riporta di seguito una breve descrizione.

- *Le fattispecie di reato rilevanti*
 - Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d’ufficio;
 - Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio.
- *Le attività sensibili ex art. 24 e art. 25 del D.Lgs. 231/2001*

Di seguito si riporta l’attività considerata “sensibile” ex art. 24 e art. 25 del D.Lgs. 231/2001.
- *Principi generali di comportamento*

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione siano coinvolti nelle attività di gestione di omaggi, pagamenti o altre utilità, offerti o ricevuti, in qualsiasi circostanza devono:

- Assicurare che gli stessi siano in linea con il Codice Etico;
- Gli omaggi, pagamenti o altre utilità devono essere ragionevoli, conformi alle regole interne aziendali e supportati da appropriata documentazione;
- Le spese devono essere registrate e contabilizzate in maniera accurata, trasparente e dettagliata onde poter individuare il nome e il titolo di ciascun beneficiario oltre che le finalità per le quali sono state sostenute;
- Qualunque omaggio, regalia, vantaggio economico o altra utilità deve avere inoltre le seguenti caratteristiche:
 - a) essere finalizzato ad attività di business legittime e in buona fede;
 - b) non consistere in un pagamento in contanti;
 - c) essere conforme agli standard di cortesia professionale, commerciale e generalmente accettabile;
 - d) non deve essere di consistenza tale da poter esercitare un'influenza illecita o dall'aspettativa di reciprocità;
 - e) conforme alle legittime consuetudini commerciali.

È fatto pertanto esplicito divieto di:

- Offrire, in via diretta o indiretta, denaro, regali o benefici di qualsiasi natura non rispondenti ai requisiti di cui sopra, a dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, fornitori e collaboratori, allo scopo di influenzarli nell'espletamento dei loro doveri e/o di trarne un indebito vantaggio.

In particolare, nei confronti dei soggetti appartenenti alle Istituzioni Pubbliche, è fatto esplicito divieto di:

- Promettere, offrire o versare, in via diretta o attraverso intermediari, somme di denaro o altri benefici, in qualità di omaggi, al fine di influenzarli nell'espletamento dei loro doveri e/o di trarne un indebito vantaggio;
- Offrire omaggi e atti di particolare cortesia e ospitalità verso tali soggetti o verso consulenti/intermediari incaricati di interfacciare tali soggetti.

11 Partecipazioni ad ATI / Consorzi / JV

Il presente protocollo è dedicato alle partecipazioni ad ATI/Consorzi e JV e dei relativi reati rilevanti, così come individuati negli articoli 24, 25 e 25 quarter del D.Lgs. 231/2001 e nell'art. 10 della Legge 146/06, di cui si riporta di seguito una breve descrizione.

- *Le fattispecie di reato rilevanti*
 - Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio;
 - Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
 - Art. 270-bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
 - Art. 10 L. 146/2006 Reati Transnazionali.
- *Le attività sensibili ex art. 24, 25 e 25 quarter del D.Lgs. 231/2001 e ex art. 10 L. 146/06.*

Di seguito si riporta l'attività considerata "sensibile" ex art. 24, 25 e 25 quarter del D.Lgs. 231/2001 ed ex art. 10 della Legge 146/06.

➤ *Principi generali di comportamento*

I Destinatari che, per ragione dei poteri attribuiti, del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nelle attività di partecipazioni ad ATI/Consorti e JV devono:

- Assicurare che i rapporti con i partner avvengano nell'assoluto rispetto delle normative vigenti e degli accordi intervenuti;
- Consentire la tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte.

È fatto esplicito divieto di:

- Intrattenere con i partner attività che non siano strettamente correlate agli accordi, agli obiettivi della partecipazione e dei contratti stipulati anche con terzi;
- Amministrare e gestire correttamente i rapporti con i partner;
- Creare fondi per rapporti inesistenti, in tutto o in parte;
- Concludere rapporti con partner anche solo sospettati di essere "non etici".

12 Sistemi informatici

Il presente protocollo è dedicato alla trattazione dei sistemi informatici e dei relativi reati rilevanti, così come individuati nell'articolo 24-bis del D.Lgs. 231/2001, di cui si riporta di seguito una breve descrizione.

➤ *Le fattispecie di reato rilevanti*

- Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico;
- Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- Art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- Art. 491-bis c.p. Documenti informatici

➤ *Le attività sensibili ex art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001*

Di seguito si riportano le attività considerate "sensibili" ex art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001:

- Gestione degli accessi logici ai dati e ai sistemi;
- Software, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici;
- Sicurezza della rete;
- Invio di documentazione/dichiarazioni.

➤ *Principi generali di comportamento*

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nelle attività di gestione dei sistemi informatici devono:

- Assicurare che l'accesso, la manutenzione e l'aggiornamento dei sistemi informatici siano coerenti ai livelli decisi e che il sistema assicuri la massima trasparenza, correttezza e riservatezza dei dati;

- Assicurare che il sistema garantisca il rispetto della privacy di tutti gli attori interessati e che i dati non possono essere divulgati impropriamente;
- Consentire la tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte.

È fatto esplicito divieto di:

- Predisporre e realizzare sistemi informatici e di sicurezza dei dati non adeguati al soddisfacimento dei requisiti aziendali e di legge, di riservatezza e del rispetto delle norme sulla privacy;
- Predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta e veritiera della realtà riguardo al sistema di sicurezza dei dati utilizzato;
- Omettere di comunicare dati e informazioni richiesti anche per legge riguardo al sistema di sicurezza dei dati adottato.

13 Tutela della salute, sicurezza e ambiente e dell'incolumità pubblica

Il presente protocollo è dedicato alla trattazione delle attività di tutela della salute, sicurezza e ambiente e dell'incolumità pubblica e dei relativi reati rilevanti, così come individuati nell'articolo 25-septies del D.Lgs. 231/2001, di cui si riporta di seguito una breve descrizione.

➤ *Le fattispecie di reato rilevanti*

- Art. 589 c.p. Omicidio colposo;
- Art. 590 co. 3 c.p. Lesioni personali colpose.

➤ *Le attività sensibili ex art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001*

Di seguito si riporta l'attività considerata "sensibile" ex art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001.

➤ *Principi generali di comportamento*

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nelle attività di tutela della salute, della sicurezza e ambiente e dell'incolumità pubblica devono:

- Operare in conformità agli accordi e agli standard nazionali e internazionali, alle leggi, ai regolamenti e alle pratiche amministrative dei paesi in cui l'azienda opera;
- Assicurare la scrupolosa attuazione delle normative vigenti e dei più evoluti sistemi e meccanismi in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro;
- Applicare i più avanzati criteri di salvaguardia ambientale perseguendo il continuo miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro e di protezione individuale e ambientale;
- Consentire la tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte.

È fatto esplicito divieto di:

- Predisporre e realizzare sistemi di sicurezza non adeguati al soddisfacimento dei requisiti di legge e/o di altri più evoluti sistemi e meccanismi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- Verificare, assicurare ed esigere che i dispositivi e i mezzi di sicurezza siano sempre mantenuti efficienti e siano costantemente e correttamente adottati;

- Predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta e veritiera della realtà riguardo al sistema di sicurezza sul luogo di lavoro adottato;
- Omettere di comunicare dati e informazioni richiesti per legge riguardo al sistema di sicurezza sul luogo di lavoro adottato.

I REATI RILEVANTI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

I - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di ente pubblico (Articolo 24 del Decreto 231)

a) Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-*bis* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto del fatto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Il reato di malversazione potrebbe quindi essere commesso mediante la destinazione dei fondi agevolati ottenuti a scopi diversi da quelli dichiarati.

b) Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-*ter* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto previsto per il reato di "Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea", a nulla rileva l'uso che sia fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Il reato d'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato potrebbe essere commesso nella fase di richiesta di erogazione di un finanziamento concesso (anche a titolo di acconto) ed acquisizione del finanziamento agevolato tramite presentazione di richieste che contengano dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o omettano informazioni dovute.

c) Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, secondo comma, n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione Europea).

Detto reato potrebbe essere commesso per procurare alla Società, o a società appartenenti allo stesso gruppo, un ingiusto profitto causando danno patrimoniale allo Stato mediante, ad esempio:

- La formazione di documenti non veri o la tenuta di una condotta ingannevole (ad esempio: corrispettivo per i beni/servizi prestati superiore ai prezzi di mercato o prestazioni rendicontate non fornite o in misura maggiore di quelle fornite);
- La produzione di documentazioni false e/o alterate o la tenuta di condotte volutamente subdole/artificiose;
- La predisposizione e l'inoltro di documenti non veritieri nell'adempimento degli obblighi previdenziali o la negoziazione indebita di minori sanzioni in sede di ispezioni;
- La predisposizione e l'inoltro di documenti non veritieri nelle fasi di presentazione della domanda di finanziamento agevolato, di attuazione del progetto e relativa rendicontazione, di collaudo e di eventuali ispezioni.

d) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

e) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinente, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il reato di frode informatica potrebbe quindi essere commesso alterando il funzionamento di sistemi informatici o telematici o intervenendo sui dati, sulle informazioni o sui programmi contenuti in sistemi informatici o telematici per procurare un ingiusto profitto alla Società, o società facenti parte dello stesso gruppo, con danno dello Stato o di altro ente pubblico (ad esempio: per corrispondere imposte o contributi previdenziali in misura inferiore a quella dovuta).

II - Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Articolo 24-bis del Decreto 231)

a) Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

L'articolo 491-bis punisce le falsità previste dal capo III del codice penale riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti).

Le falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

b) Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

L'articolo 615-ter punisce chiunque abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

c) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

L'articolo 615-quater punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

d) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegna o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

e) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle suddette comunicazioni.

f) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

L'articolo 617-quinquies punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

g) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'articolo 635-bis punisce chiunque distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

h) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'articolo 635-ter punisce chiunque commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

i) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'articolo 635-quater punisce chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

l) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

La pena si applica se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o a ostacolarne gravemente il funzionamento.

La pena si applica, inoltre, se dal fatto derivi la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile.

m) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

L'articolo 640-quinquies punisce il soggetto che presti servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

III - Delitti di criminalità organizzata (Articolo 24-ter del Decreto 231)**a) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

Il fatto vietato consiste anche nella semplice partecipazione ad una associazione per delinquere (cioè ad un gruppo costituito da almeno tre persone che si sono associate allo scopo di commettere delitti): la fattispecie di partecipazione è integrata da un qualunque contributo all'associazione con la consapevolezza del vincolo associativo, non essendo necessario che i reati-fine siano realizzati. Si consideri che tra le forme di manifestazione del contributo rilevante ai fini della partecipazione è bastevole qualunque figura di aiuto, per esempio la agevolazione nell'ottenimento della disponibilità a qualunque titolo di immobili.

b) Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

Il più grave reato associativo previsto dall'articolo 416-bis c.p. differisce dal precedente soltanto per la tipologia dell'associazione criminale, definita dal secondo comma del medesimo articolo 416-bis. Per quanto concerne la forma minimale della commissione del reato (vale a dire la semplice partecipazione), valgono le indicazioni riportate sub articolo 416.

c) Scambio elettorale politico - mafioso (art. 416-ter c.p.)

L'articolo 416-ter punisce chiunque ottiene la promessa di voti in cambio della erogazione di denaro.

d) Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

L'articolo 630 c.p. punisce chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

e) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

Tale ipotesi di reato si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti relativi alla coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta o messa in vendita, cessione, distribuzione, commercializzazione, trasporto, ovvero procuri ad altri, invii, passi o spedisca in transito, consegni per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope.

E' punito altresì chiunque importi, esporti, acquisti, riceva a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detenga:

1. sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
2. medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope che eccedono il quantitativo prescritto.

L'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, punisce inoltre chiunque, essendo munito di autorizzazione, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope.

E' punito infine chi coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

I reati di cui all'articolo 74 si applicano a chiunque promuova, costituisca, diriga, organizzi o finanzi l'associazione o chiunque vi partecipi.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

f) Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, Legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, secondo comma, lettera a, numero 5 c.p.p.)

Tale ipotesi di reato si configura in caso di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle denominate “da bersaglio da sala”, o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la “Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi” escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

IV - Concussione e corruzione (Articolo 25 del Decreto 231)

Questa categoria di reati trova il suo presupposto nell'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito della Società sono considerate funzioni a rischio reato tutte le aree aziendali che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione nello svolgimento della loro attività, nonché quelle funzioni che, pur non intrattenendo rapporti con la Pubblica Amministrazione, possono supportare la commissione di reati rilevanti ex Decreto 231 (ad esempio tramite la gestione di strumenti finanziari o mezzi alternativi).

a) Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Il reato di concussione potrebbe essere commesso mediante l'abuso della qualità e dei poteri dell'incaricato di pubblico servizio (quando la società agisce quale stazione appaltante), per costringere o indurre taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità (ad esempio: servizi) a società del Gruppo.

b) Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 - 319 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Il reato di corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio potrebbe essere commesso, ad esempio:

- Per favorire indebitamente l'aggiudicazione di un contratto;
- Per influire indebitamente, in sede di esecuzione di un contratto, sull'esito del collaudo;
- Per favorire indebitamente l'ottenimento di un'autorizzazione o l'esito di un'ispezione;
- Per perseguire illecitamente, sia nelle fasi di gestione degli adempimenti sia nell'ambito di ispezioni e verifiche in qualsiasi materia, finalità per le quali non sussistano i requisiti, fra le quali il rilascio di autorizzazioni, il rilascio di certificazione attestante la conformità alle prescrizioni di legge, la mancata irrogazione di sanzioni, ecc.;
- In ogni fase dei rapporti con Istituzioni e Authority per influenzare indebitamente posizioni ed ottenere decisioni per le quali non sussistano i requisiti a favore della Società;
- Per facilitare indebitamente l'assegnazione di un finanziamento agevolato a favore della Società.

Il reato di corruzione potrebbe essere commesso, ad esempio, attraverso una delle seguenti modalità strumentali:

(i) costituzione di fondi finanziari – sia in Italia che all'estero - destinabili al dipendente della Pubblica Amministrazione;

(ii) selezione e assunzione di persone "vicine" ai dipendenti della Pubblica Amministrazione dei quali si intende ottenere i favori;

(iii) omaggi a dipendenti della Pubblica Amministrazione;

(iv) spese di rappresentanza sostenute a beneficio di dipendenti della Pubblica Amministrazione;

(v) incarichi di consulenza assegnati o in modo non trasparente (ad esempio: creando fondi a mezzo di servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato) o a persone o società gradite ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, dei quali si intende ottenere i favori;

(vi) sponsorizzazioni anomale a beneficio di dipendenti della Pubblica Amministrazione;

(vii) gestione del processo di acquisizione di beni e servizi non trasparente (ad esempio: creando fondi a mezzo di contratti stipulati a prezzi superiori a quelli di mercato o assegnando contratti a persone o società gradite ai dipendenti della Pubblica Amministrazione);

(viii) ricorso ad agenti e mediatori privi di adeguati livelli di capacità, onestà e integrità morale, che operino in rappresentanza della Società concedendo una retribuzione o qualsiasi altra utilità a dipendenti della Pubblica Amministrazione;

(ix) conclusione di falsi accordi transattivi per la predisposizione di mezzi finanziari utili per assicurare la "provvista" da destinarsi a dipendenti della Pubblica Amministrazione.

c) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. ("Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio") sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato di corruzione in atti giudiziari potrebbe essere commesso nei confronti di Giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato di interesse della Società (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia controparte del contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

d) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. ("Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio") si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. ("Corruzione per un atto d'ufficio") si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

e) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene si applicano anche nel caso in cui una persona dia o prometta al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.

f) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

g) Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

I reati-presupposto di concussione, corruzione, istigazione alla corruzione rilevano anche nel caso che siano commessi nei confronti di:

1. Membri delle istituzioni comunitarie;
2. Funzionari e agenti delle strutture amministrative delle Comunità;
3. Persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee;
4. Membri e addetti di enti costituiti sulla base di Trattati istitutivi delle Comunità europee;
5. Coloro che, nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
6. Persone che svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri che non sono membri dell'Unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali diverse da quelle comunitarie.

Si ricordi che i soggetti indicati nei numeri da 1 a 4 sono parificati *ex lege* (v. art. 322-bis, terzo comma c.p.) agli incaricati di pubblico servizio, salvo che esercitino funzioni corrispondenti a quelle di un pubblico ufficiale (in questo caso prevarrà quest'ultima qualificazione). Per quanto concerne i soggetti indicati ai numeri 5 e 6, la loro rispettiva qualificazione dipenderà dalla tipologia delle funzioni in concreto esercitate.

Si tenga da ultimo conto che la rilevanza dei soggetti di cui al numero 6 è limitata alle ipotesi nelle quali la dazione, l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità è finalizzata a «procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali».

V - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in segni o strumenti di riconoscimento (Articolo 25-*bis* del Decreto 231)

a) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui:

1. Taluno contraffaccia monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2. Taluno alteri in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3. Taluno, pur non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduca nel territorio dello Stato o detenga o spenda o metta altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4. Taluno, al fine di metterle in circolazione, acquisti o comunque riceva, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

b) Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno alteri monete della qualità indicata nell'art. 453 c.p., scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 dell'articolo 453 c.p.

c) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduca nel territorio dello Stato, acquisti o detenga monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spenda o le metta altrimenti in circolazione.

d) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno spenda, o metta altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

e) Falsificazione di valori in bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno contraffaccia o alteri valori di bollo o introduca nel territorio dello Stato, o acquisti, detenga e metta in circolazione valori di bollo contraffatti.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

f) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno contraffaccia la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquisti, detenga o alieni tale carta contraffatta.

g) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla fabbricazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno fabbrichi, acquisti, detenga o alieni filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o all'alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

La medesima ipotesi di reato si configura altresì nel caso in cui le condotte previste dal precedente periodo hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione

h) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, faccia uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

i) Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero qualora taluno, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, faccia uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Tale ipotesi di reato si configura altresì nel caso in cui taluno contraffaccia o alteri brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, faccia uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

l) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473 c.p., nel caso in cui taluno introduca nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Tale ipotesi di reato si configura altresì, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, nel caso in cui taluno detenga per la vendita, ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al precedente periodo.

VI - Delitti contro l'industria e il commercio (Articolo 25-bis 1 del Decreto 231)

a) Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

b) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia.

c) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

L'articolo 514 c.p. punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

d) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

VII - Reati societari (Articolo 25-ter del Decreto 231)

a) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

I reati previsti dagli artt. 2621 e 2622 c.c. possono essere commessi esclusivamente dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci o dai liquidatori della società. La fattispecie prevista dall'art. 2621 c.c. è configurata come contravvenzione, mentre quella prevista dall'art. 2622 c.c. è configurata come delitto, punito a querela della persona offesa se commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori di una società non quotata (art. 2622, primo comma, c.c.) e perseguibile d'ufficio se commesso dai medesimi esponenti di una società quotata (art. 2622, terzo comma, c.c.). L'elemento che distingue la contravvenzione ex art. 2621 c.c. dalle due fattispecie delittuose di cui all'art. 2622 c.c. è costituito dall'avere, in questi ultimi due casi, cagionato un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. Oggetto delle condotte punibili sono i bilanci, le relazioni o le altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico. La falsità punibile ha ad oggetto la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo (nel caso che si tratti di bilancio consolidato). La punibilità è estesa anche all'ipotesi nella quale le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dall'ente per conto di terzi (si pensi ad esempio che secondo alcuni autori tale previsione

normativa, senz'altro applicabile alle comunicazioni rese dalle imprese di investimento e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio, riguarderebbe anche i depositi della clientela presso gli istituti di credito, i beni detenuti a noleggio, in leasing o con patto di riservato dominio). Le modalità della condotta incriminata possono estrinsecarsi tanto in forma attiva (esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni) quanto in forma omissiva. Per quanto concerne la forma attiva, è opportuno considerare che il canone interpretativo maggiormente rigoroso include nell'area del penalmente rilevante anche le valutazioni verificabili attraverso parametri idonei (escludendo le valutazioni di natura schiettamente soggettiva). Quanto alla forma omissiva, il fatto è integrato dalla omissione di informazioni imposte dalla legge (viene quindi in considerazione ogni legge che imponga una comunicazione con obblighi specifici nonché con clausole generali che rimandino al principio della completezza dell'informazione): con riferimento alle valutazioni, si può ipotizzare che l'omessa indicazione dei criteri utilizzati per le valutazioni possa integrare una omissione significativa.

Il mancato superamento anche di una delle soglie quantitative stabilite (variazione del 5% del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte; variazione dell'1% del patrimonio netto; variazione del 10% rispetto alla valutazione corretta per le valutazioni estimative) importa per ciò solo la non rilevanza penale del fatto. Residua tuttavia in tali ipotesi la configurabilità di un illecito amministrativo di cui sono chiamati a rispondere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori.

L'art. 2622 c.c. prevede un'ipotesi aggravata (concernente unicamente le società con azioni quotate) che sussiste quando «il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori». Il quinto comma dell'art. 2622 c.c. fornisce la definizione di "grave nocumento", stabilendo che esso è integrato quando «abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo».

b) Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)

Il reato in questione può configurarsi solo in capo alle società di revisione o loro responsabili. In ogni caso, valgono le considerazioni già espresse sub artt. 2621 e 2622 c.c.. Occorre tener conto del fatto che nelle ipotesi dell'art. 2624 c.c. non sono previste soglie quantitative.

c) Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il primo comma dell'art. 2625 c.c. prevede un illecito amministrativo proprio degli amministratori, consistente nell'impedimento delle funzioni di controllo attribuite ai soci o agli organi sociali, ovvero delle funzioni di revisione affidate alla società di revisione. L'illecito amministrativo non genera la responsabilità diretta dell'ente, che invece è prevista per l'ipotesi delittuosa, contemplata dal secondo comma dello stesso art. 2625 c.c., che è integrato quando dalla condotta di impedimento derivi un danno ai soci. Precisato che il terzo comma stabilisce un aggravamento di pena se il fatto riguarda società quotate, è da ricordare che la condotta punibile consiste nell'occultamento di documentazione, ovvero nella realizzazione di altri artifici idonei alla produzione dei due eventi costitutivi del reato (impedito controllo o impedita revisione). Si noti ancora che la norma comprende tra le forme di manifestazione della condotta vietata anche il semplice ostacolo, il che estende l'area del divieto sino al mero ostruzionismo.

d) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato punisce l'amministratore che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale, restituisce, anche in maniera simulata, i conferimenti ai soci, ovvero li libera dall'obbligo di eseguirli, sempre che il fatto abbia determinato un danno, consistente nella riduzione del patrimonio netto ad un valore inferiore al capitale nominale (indipendentemente dalla qualificazione data dagli amministratori, deve essere accertato l'eventuale intaccamento del capitale nominale, dopo l'eventuale consunzione delle riserve facoltative e obbligatorie, non tutelate dalla presente norma)

Avendo la condotta vietata come effetto una lesione patrimoniale, idonea a determinare pertanto un pregiudizio per la società, non è agevole congetturare che tal genere di condotta possa essere realizzata nell'interesse o vantaggio della società stessa.

e) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c. c.)

La norma punisce a titolo contravvenzionale (e quindi il fatto è rilevante anche se commesso con semplice colpa) la condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La condotta in questione può realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della società e, quindi, rilevare ai fini della responsabilità amministrativa della stessa, allorquando si proceda alla ripartizione di utili destinati per legge a riserva; si consideri che in siffatta ipotesi potrebbe configurarsi un'ipotesi di reato più grave (ad esempio: la truffa).

f) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

La norma tutela l'integrità del capitale sociale e delle riserve indisponibili attraverso il divieto di acquisto (termine da intendersi in senso ampio comprensivo di ogni negozio che determini il trasferimento della titolarità delle azioni) ovvero la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società o della controllante, al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Il fatto di reato è integrato quando si determini una effettiva lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

L'ultimo comma dell'art. 2628 c.c. prevede una causa estintiva del reato consistente nella ricostituzione del capitale o delle riserve indisponibili «prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta».

g) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c. c.)

Le operazioni che possono configurare l'illecito in questione sono: "riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni".

La struttura della fattispecie importa che l'evento di danno costitutivo del reato (il danno ai creditori) debba essere conseguenza causale del compimento di una delle operazioni sopra indicate, operazioni che debbono essere compiute, perché il reato sussista, «in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori» in materia di riduzione del capitale sociale, fusione o scissione. Procedibile a querela della persona offesa (*id est*: di uno dei creditori danneggiati), il reato conosce una causa estintiva consistente nel «risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio».

Trattasi di reato che, in quanto commesso dagli amministratori in danno dei creditori al fine di preservare l'interesse sociale, potrebbe far scattare la responsabilità amministrativa della società nel caso, ad esempio, di una fusione tra una società in floride condizioni ed un'altra in sofferenza senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 c.c. a garanzia dei creditori della prima società.

h) Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c. c.)

Il reato punisce il fatto dell'amministratore che, omettendo di rispettare il precetto del primo comma dell'art. 2391 c.c., procura un danno alla società o a terzi. Si tratta di un reato proprio (soggetto attivo qualificato è l'amministratore o il componente di un consiglio di gestione di «una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, della Legge 12 agosto 1982, n. 576 o del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124).

La condotta consiste nella mancata comunicazione agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, l'amministratore abbia in una determinata operazione della società; se si tratta di amministratore delegato, egli deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale; se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia alla prima assemblea utile, fermo restando sempre l'obbligo di comunicazione al collegio sindacale.

Il danno, conseguenza dell'operazione compiuta in violazione degli obblighi dettati dall'art. 2391 c.c., ha natura patrimoniale.

E' opportuno segnalare i rapporti fra la presente norma incriminatrice e l'art. 136 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, posto che, soprattutto dopo la modifica apportata a quest'ultima norma dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, l'ambito delle situazioni di potenziale conflitto (costitutive del presupposto dell'obbligo sanzionato dall'art. 2629-bis c.c.) si amplia notevolmente, estendendosi a tutte le operazioni fra la società e la banca, nella quale, in ipotesi, un esponente della società si trovi a rivestire la funzione di amministratore (anche se non esecutivo o privo di deleghe).

i) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

La norma tutela l'integrità del capitale sociale e l'evento costitutivo del delitto è rappresentato dalla formazione o dall'aumento fittizi del capitale stesso. Il reato (proprio degli amministratori e dei soci conferenti) presenta tre distinte modalità della condotta: (a) attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; (b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; (c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione. La sopravvalutazione può avvenire tanto in fase della costituzione della società quanto in quella dell'aumento del capitale; quanto alla sopravvalutazione del patrimonio, esso deve intendersi come patrimonio netto, dedotte quindi le passività.

Si pensi, per esemplificare, all'aumento fittizio del capitale sociale tramite una sopravvalutazione dei beni posseduti al fine di fornire una falsa rappresentazione di una solida situazione patrimoniale della società: un siffatto scopo, integrando l'ipotesi del vantaggio o dell'interesse della società, ben potrebbe dar luogo, in presenza degli altri requisiti, la responsabilità amministrativa prevista dal Decreto 231.

l) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato in discorso contempla il fatto del liquidatore che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagiona un danno ai creditori medesimi: qualunque atto di ripartizione che determini l'evento lesivo integra il fatto punibile. E' prevista una causa estintiva rappresentata dal risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Pur essendo un reato proprio del liquidatore in relazione alla società in liquidazione, è tuttavia congetturabile una situazione di possibile coinvolgimento della responsabilità dell'ente. Si pensi all'ipotesi che un dirigente della società, nominato liquidatore di una società partecipata dalla società medesima, compia atti di ripartizione a vantaggio di quest'ultima e dannosi per i creditori.

m) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La norma punisce il fatto di chi determina la maggioranza in assemblea (evento costitutivo del reato) attraverso due specifiche modalità realizzative della condotta: (a) con atti simulati (cioè con atti dotati di un'attitudine ingannatoria: ad es. esercitando sotto altro nome il diritto di voto spettante alle azioni proprie, oppure facendo votare una persona distinta dal reale titolare qualora quest'ultimo per legge o per statuto non possa votare); (b) con atti fraudolenti (ad es. valendosi di azioni non collocate, oppure inducendo in errore i soci circa la convenienza della delibera attraverso dichiarazioni mendaci o anche soltanto reticenti).

Per la punibilità del fatto occorre che l'agente abbia perseguito un ingiusto profitto per sé o per altri.

n) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Il reato previsto dall'art. 2637 c.c. si applica ora esclusivamente alle società con azioni non quotate. Per questa ragione e considerando anche che la struttura della fattispecie è analoga a quella prevista dall'art. 185 Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le società quotate, si rinvia alle considerazioni relative a tale ultima disposizione (vedi sopra).

o) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

L'articolo 2638 c.c. accorpa in sé i reati già previsti dal Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (art. 134) e dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (artt. 171 e 174), riguardanti in particolare l'attività di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob. La norma prevede due distinte ipotesi d'incriminazione.

Il primo comma contempla il fatto dell'amministratore, del direttore generale, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, del sindaco o del liquidatore che (a) espone in comunicazioni previste in base alla legge alle autorità di vigilanza fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a vigilanza; ovvero (b) occulta con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto essere comunicati sulla medesima situazione.

Precisato che la punibilità è estesa anche alle informazioni riguardanti beni amministrati o posseduti per conto di terzi, occorre precisare che si tratta di un reato di mera condotta (che non prevede quindi il verificarsi di un evento di danno).

Circa la modalità della condotta indicata sub (a), essa riprende la formula delle false comunicazioni sociali, sicché si può far rinvio a quanto segnalato sub artt. 2621 e 2622 c.c., con l'avvertenza che con riferimento al presente art. 2638 c.c. non sono previste soglie quantitative di alcun genere, il che implica la rilevanza penale di qualunque falsa esposizione indipendentemente dal rilievo quantitativo.

Quanto alla modalità della condotta rappresentata dall'occultamento con mezzi fraudolenti, la struttura della definizione normativa lascia intendere che essa richieda un *quid pluris* rispetto al mero silenzio (che tuttavia integra la meno grave fattispecie di cui al secondo comma dello stesso art. 2638 c.c., di cui si dirà). Il secondo comma dell'art. 2638 c.c. punisce l'ostacolo alle funzioni di vigilanza posto in essere in qualunque forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza stesse.

Si tratta di un reato di evento (evento consistente appunto nell'ostacolo alla funzione di vigilanza), che costituisce una figura residuale rispetto a quella considerata nel primo comma. Si consideri che la formula adottata dal legislatore ("in qualunque forma") amplia notevolmente l'ambito di applicabilità della disposizione, conferendo in sostanza al delitto la natura di reato a forma libera, dove a rilevare è peculiarmente l'evento come conseguenza causale della condotta (qualunque essa sia) posta in essere dall'agente.

Anche in questa ipotesi si è in presenza di un reato proprio dell'amministratore, del direttore generale, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, del sindaco o del liquidatore di società sottoposte a vigilanza.

VIII - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Articolo 25-*quater* del Decreto 231)

L'art. 25-*quater* del Decreto 231 non elenca specificamente i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, limitandosi a richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali ed, al terzo comma, i delitti diversi da quelli disciplinati al primo comma ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dalla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999. I delitti di terrorismo previsti dalle leggi speciali consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo.

I reati rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione di New York, invece, sono quelli diretti a fornire, direttamente o indirettamente, ma ad ogni modo volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo, tra i quali il dirottamento di aeromobili, gli attentati contro personale diplomatico, il sequestro di ostaggi, l'illecita realizzazione di ordigni nucleari, i dirottamenti di navi e l'esplosione di ordigni, ecc. In questi casi, chi (persona fisica o ente fornito o meno di personalità giuridica) fornisce i fondi o comunque collabora al loro reperimento deve essere a conoscenza dell'utilizzo che di essi verrà successivamente fatto.

Tra i reati previsti dal codice penale, in particolare, si ricordano le seguenti fattispecie:

- a) Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- b) Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);
- c) Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
- d) Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- e) Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
- f) Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- g) Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);

- h) Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- i) Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- l) Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.).

IX - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Articolo 25 *quater* 1 del Decreto 231)**a) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili.

Tale ipotesi di reato si configura altresì nel caso in cui taluno, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al precedente periodo, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente.

X - Delitti contro la personalità individuale (Articolo 25-*quinquies* del Decreto 231)**a) Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

b) Prostituzione minorile (art 600-*bis* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

c) Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche, ovvero chi fa commercio di detto materiale pornografico.

Tale ipotesi di reato si configura altresì nel caso in cui taluno, al di fuori delle ipotesi di cui al precedente periodo, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza detto materiale pornografico, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, ovvero cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui sopra.

d) Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600-*ter* c.p. consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

e) Pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli artt. 600-*ter* e 600-*quater* c.p. si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

f) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art 600-*quinquies* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

g) Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

h) Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, fuori dei casi indicati nell'art. 601 c.p. acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600 c.p..

XI - Abusi di mercato (Articolo 25-*sexies* del Decreto 231)**a) Reato di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)**

Il delitto di cui all'art. 184, primo comma, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, contempla tre distinte ipotesi delittuose:

1. Divieto di acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, utilizzando informazioni privilegiate;
2. Divieto di comunicare informazioni privilegiate a terzi, a meno che la comunicazione avvenga nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio (c.d. *tipping*);

3. Divieto di raccomandare o indurre, sulla base di una informazione privilegiata, altri al compimento di un'operazione di acquisto, vendita o altre operazioni (c.d. *tuyautage*).

Tali divieti operativi riguardano i soggetti in possesso di un'informazione privilegiata in ragione della qualità di componente di organi di amministrazione, controllo, direzione dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione, di una funzione, anche pubblica, di un ufficio.

Per la sussistenza del fatto illecito non è necessario che l'operazione abbia generato un utile per l'autore o per un terzo.

In specifico occorre inoltre notare che:

- Il riferimento ad "acquistare, vendere e alle altre operazioni" vale a includere nell'area del divieto qualunque forma di negoziazione avente ad oggetto lo strumento finanziario "interessato" dalla notizia; l'impiego degli avverbi 'direttamente o indirettamente' e della formula 'per conto proprio o di terzi' concerne per un verso ogni forma di collegamento tra il soggetto inibito e il soggetto che effettua l'operazione, mentre, dall'altro, porta all'interno dell'area del penalmente rilevante non soltanto negozi il cui riverbero economico ricade (magari indirettamente) sul soggetto inibito stesso, ma anche quelli compiuti indirettamente dall'inibito per conto di un soggetto estraneo ai divieti operativi;
- L'uso del gerundio «utilizzando» denota in modo marcato la valenza dell'informazione privilegiata nel processo motivazionale che presiede al compimento dell'operazione;
- La condotta vietata nell'ipotesi di cui al p. 2 consiste semplicemente nel comunicare ad un soggetto terzo l'informazione privilegiata: sicché integra il reato la mera comunicazione ad un terzo della notizia privilegiata. Tale condotta non è punibile, quando avviene nel «normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio». Le comunicazioni interne alle aree così denominate debbono necessariamente essere considerate non tipiche ai sensi dell'art. 184, primo comma, lettera b: corrispondentemente comunicazioni che da tali aree fluiscano verso soggetti "esterni" all'ambito lavorativo (o a quello professionale o della funzione ovvero dell'ufficio) integrano il reato;
- Non è agevole definire il valore del termine "normale", che qualifica la liceità della comunicazione. In prima approssimazione il termine "normale", essendo direttamente riferito all'attività svolta, sembrerebbe impegnare in una difficoltosa e comunque incerta valutazione in ordine al complessivo svolgimento dell'esercizio del lavoro (o della professione o della funzione o dell'ufficio) nel caso concreto parametrata a quella che avrebbe compiuto il soggetto-modello. Se si pone mente al fatto che è piuttosto il tratto della comunicazione dell'informazione a venire in considerazione, si può ritenere che il requisito della "normalità" vada riferito alla circostanza della comunicazione della notizia all'interno dell'ambito di svolgimento dell'attività: sicché potrà dirsi che rientra nel normale esercizio del lavoro, ecc. la comunicazione funzionale, strumentale all'esercizio del lavoro stesso, conto tenuto della tipologia dell'attività in concreto svolta;
- Nell'ipotesi di cui al p. 3, il divieto raggiunge il fatto di chi raccomanda o induce un terzo al compimento di una qualunque delle operazioni di acquisto, vendita o altro: ovviamente ad essere assoggettato a pena è soltanto colui che fornisce l'indicazione e non il soggetto "beneficiario";
- La norma sconta la circostanza che il soggetto in possesso dell'informazione privilegiata fornisca il suggerimento sulla base della notizia di cui è a conoscenza, senza tuttavia rivelare la notizia stessa al soggetto "consigliato".

Il secondo comma dell'art. 184 prevede una figura d'incriminazione, che punisce chiunque commette una delle condotte sopra descritte «essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose».

La matrice di questa previsione origina dalle vicende connesse a quei fatti di terrorismo, che per la loro intrinseca gravità, sono capaci di produrre effetti rilevanti sull'andamento del mercato (i soggetti che stanno predisponendo l'atto terroristico o stanno per dare ad esso esecuzione, sono infatti in possesso dell'informazione privilegiata, consistente appunto nell'attentato).

Il dettato normativo è tuttavia suscettibile di raggiungere anche altri fatti, nei quali il presupposto dell'inibizione operativa deriva da altre situazioni d'illiceità. La formula impiegata rimanda genericamente ad «attività delittuose» non ulteriormente caratterizzate, sicché il possesso dell'informazione privilegiata potrà trarre origine dalla preparazione o dalla esecuzione di una qualsiasi condotta costitutiva di delitto. Si pensi, ad esempio, al compimento (o alla preparazione) di un reato di manipolazione del mercato, ovvero di una falsa comunicazione sociale. Il soggetto, che si appresta a fornire al mercato la falsa informazione, ovvero che ha effettuato la falsa comunicazione sociale, versa senz'altro nella fattispecie indicata dall'art. 184, secondo comma – pacifico essendo che sta preparando o ha eseguito un'attività delittuosa – e ben può, utilizzando la notizia privilegiata (consistente nella conoscenza da parte sua della non rispondenza al vero della notizia comunicata al mercato), decidere di compiere operazioni avvantaggiandosi della posizione di privilegio informativo (dislivello costituito appunto dalla circostanza che l'agente conosce lo scarto tra situazione effettiva e situazione comunicata).

b) Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

Gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 187-bis, primo e secondo comma del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedono fattispecie identiche a quelle contemplate come figure di reato dal primo e dal secondo comma dell'art. 184: si tratta delle medesime condotte che danno luogo al tempo stesso ad un illecito penale e ad un illecito amministrativo quando siano commesse con il medesimo atteggiamento psicologico (dolo: cioè rappresentazione e volizione del fatto descritto dalla norma). In prima approssimazione è da ritenere che le sanzioni previste dalla due figure d'illecito si cumulino, dando luogo ad un concorso materiale di sanzioni.

In accordo con i principi generali dell'illecito amministrativo, la sanzionabilità degli illeciti amministrativi è possibile anche quando il fatto sia commesso per colpa (dunque anche in assenza di rappresentazione e volizione del fatto stesso). Lo schema della colpa nel nostro ordinamento consiste essenzialmente in un giudizio di carattere normativo, che misura l'eventuale scarto fra il comportamento tenuto in concreto dall'agente e quello che avrebbe tenuto il c.d. agente modello (sicché in questo senso valgono i riferimenti alla negligenza, imprudenza, imperizia, che costituiscono i parametri di riferimento essenziali per la valutazione della colpa). Se può non essere facile immaginare una condotta di acquisto, vendita o compimento di altre operazioni per negligenza, imprudenza o imperizia, assai più agevole ipotizzare un caso colposo di *tipping* (si pensi a una comunicazione a terzi dell'informazione privilegiata derivante da una maldestra corrispondenza telefonica) o di *tuyautage* (si pensi ad un consiglio dato imprudentemente). Una figura di illecito amministrativo del tutto autonoma (che non ha riscontro in un'omologa fattispecie penale) consiste ora nella previsione dell'art. 187-bis quarto comma.

E' punito chi, «in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza, il carattere privilegiato delle stesse» pone in essere taluna delle condotte vietate di acquisto, vendita, compimento di altre operazioni; di comunicazione ad altri di informazioni privilegiate al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; di raccomandazione o induzione di un terzo al compimento di una operazione sulla base di informazioni privilegiate.

Le inibizioni operative qui considerate dipendono dal semplice possesso dell'informazione privilegiata, quale ne sia la fonte, la ragione della provenienza e persino le modalità dell'acquisizione (ad esempio: tanto una casuale percezione quanto il frutto di una deliberata attività volta al conseguimento della notizia): la formula legislativa concentra infatti sul possesso, non ulteriormente qualificato, il tratto costitutivo della situazione dalla quale sorgono i divieti; il criterio selettivo per la sanzionabilità sul versante amministrativo della violazione dei divieti operativi consiste nella conoscenza/conoscibilità del carattere privilegiato della informazione. Stando al dato normativo, il legislatore ha selezionato i criteri del dolo e della colpa: da un lato, impiegando il gerundio "conoscendo", ha per certo fatto riferimento ad una condizione di positiva conoscenza da parte dell'agente della natura privilegiata della notizia della quale è in possesso.

Dall'altro, utilizzando la formula "potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza", ha manifestamente introdotto un profilo di responsabilità a titolo colposo, pacifico essendo che, oltre all'uso del verbo ausiliario "potere", l'inserzione della formula riguardante l' "ordinaria diligenza" rende certi che si è in presenza di una fattispecie colposa.

c) Reato di manipolazione del mercato (art. 185, Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

Il delitto previsto dall'art. 185, Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, contempla due distinte ipotesi di manipolazione del mercato:

1. Diffusione di notizie false concretamente idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. aggrottaggio informativo);
2. Compimento di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. aggrottaggio manipolativo).

I fatti punibili possono essere posti in essere da chiunque. Non è richiesto che l'autore abbia di mira la sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari come fine della propria condotta. Il requisito della alterazione sensibile deve essere valutato *ex ante* (cioè nel momento nel quale viene posta in essere una delle condotte vietate: è quindi irrilevante che l'alterazione si verifichi o meno). Il giudizio in ordine alla idoneità ad alterare in maniera sensibile è fondato su una valutazione di carattere prognostico, quindi di natura essenzialmente probabilistica, che deve inoltre necessariamente tener conto del profilo quantitativo, rappresentato dalla natura "sensibile" della alterazione.

In specifico occorre inoltre notare che:

(1) Per diffusione si intende qualunque comunicazione a un numero indeterminato di persone (ovvero anche ad una persona soltanto, quando il destinatario sia un soggetto che, per professione, mestiere o in concreto, svolge un'attività di comunicazione al pubblico: si pensi ad un giornalista) effettuata con qualunque mezzo;

(2) Per notizia "falsa" si intende una notizia difforme dal vero concernente un fatto, o una serie di circostanze accadute o destinate ad accadere nel futuro;

(3) La clausola "compimento di operazioni simulate" rinvia alla effettuazione di operazioni di qualunque genere di natura simulata: secondo l'interpretazione giurisprudenziale, il termine "simulate" comprende qualunque ipotesi di simulazione (assoluta o relativa: vengono in considerazione tanto operazioni che le parti non hanno voluto in modo assoluto, quanto operazioni in apparenza diverse da quelle che le parti hanno voluto, ovvero operazioni nelle quali

l'apparenza del negozio giuridico nasconde una situazione economica diversa).

Sebbene molteplici ragioni depongano nel senso che la simulazione deve essere connotata anche da un estremo di artificiosità, la giurisprudenza prescinde da questa caratterizzazione;

(4) La nota “altri artifici” è formula di chiusura e comprende atti o comportamenti caratterizzati da una componente ingannatoria o da una valenza fraudolenta, desumibili dalla modalità di realizzazione degli stessi, ovvero dalla loro intrinseca natura. In proposito si ricordi che l’artificiosità non attiene al risultato, ma al mezzo, sicché gli “artifici”, di cui parla la norma, sono espedienti operativi diversi dalla diffusione di notizie false, cioè mezzi di induzione di altrui comportamenti sul mercato.

d) Illecito amministrativo di manipolazione del mercato (art. 187-ter, Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

L’art. 187-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 punisce con sanzioni amministrative distinte condotte di manipolazione del mercato:

1. Diffusione di voci o notizie false o fuorvianti, che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false o fuorvianti in merito agli strumenti finanziari (illecito amministrativo di aggio c.d. informativo);
2. Compimento di (illecito amministrativo di aggio c.d. manipolativo):
 - a. Operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
 - b. Operazioni od ordini di compravendita che consentano, tramite l’azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
 - c. Operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
 - d. Altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

In accordo con i principi generali dell’illecito amministrativo, la sanzionabilità delle condotte qui sopra riassunte è possibile anche quando il fatto sia commesso per colpa (dunque anche in assenza di rappresentazione e volizione del fatto stesso). Lo schema della colpa nel nostro ordinamento consiste essenzialmente in un giudizio di carattere normativo, che misura l’eventuale scarto fra il comportamento tenuto in concreto dall’agente e quello che avrebbe tenuto il c.d. agente modello (sicché in questo senso valgono i riferimenti alla negligenza, imprudenza, imperizia, che costituiscono i parametri di riferimento essenziali per la valutazione della colpa).

Detto che il secondo comma dell’art. 187-ter prevede una disciplina peculiare nel caso che il fatto della diffusione sia commesso da giornalisti nello svolgimento dell’attività professionale, mette conto di segnalare che il termine “fuorvianti” (che compare in distinte descrizioni di condotte nella presente fattispecie) vale a designare quelle notizie, voci, o indicazioni caratterizzate dall’attitudine di fornire al destinatario delle medesime una informazione capace di alterarne il giudizio o la valutazione. Non si è in presenza di qualcosa di “difforme dal vero” (ciò che corrisponde al “falso”), bensì di una rappresentazione alterata della realtà, nella quale alcuni tratti risultano deformati sul versante qualitativo o su quello quantitativo: in altri termini la distorsione concerne estremi qualitativi o quantitativi.

A differenza di quanto previsto nella fattispecie penale, nell’art. 187-ter non vi è alcun richiamo alla natura “sensibile”: l’assenza di un simile riferimento di carattere quantitativo potrebbe indurre a ritenere comprese nell’area dell’illecito amministrativo anche situazioni nelle quali è minima la potenziale incidenza dei comportamenti vietati in ordine alla valutazione degli strumenti finanziari, della domanda, dell’offerta o del prezzo dei medesimi. In via interpretativa si potrebbe invece limitare la portata della disposizione soltanto a condotte price sensitive, argomentando sul rilievo che la formula “forniscano o

siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari” – alludendo alternativamente ad un effetto già verificatosi o che potrebbe verificarsi – implica che i comportamenti rilevanti sono soltanto quelli concretamente idonei a orientare l’investitore ragionevole verso una scelta piuttosto che verso un’altra, secondo lo schema generale indicato dall’art. 181, quarto comma, dello stesso Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Si tenga inoltre presente che alla definizione dell’idoneità dei comportamenti a costituire manipolazione di mercato finirà per contribuire in maniera determinante sul piano applicativo la regolamentazione Consob: l’art. 187-ter, sesto comma, demanda infatti a Consob di rendere noti “gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazione di mercato”.

In specifico occorre inoltre notare:

1. In relazione all’illecito amministrativo di aggio (c.d. informativo):

(a) il termine “diffusione” ha il medesimo valore indicato in relazione all’ipotesi delittuosa dell’art. 185 del medesimo Decreto Legislativo, sicché per esso si intende qualunque comunicazione a un numero indeterminato di persone (ovvero anche ad una persona soltanto, quando il destinatario sia un soggetto che, per professione, mestiere o in concreto, svolge un’attività di comunicazione al pubblico: si pensi ad un giornalista) effettuata con qualunque mezzo (in questo senso l’elencazione delle forme di comunicazione di cui all’art. 187-ter è del tutto superflua e inutile);

(b) anche la formula “notizia falsa” ha il medesimo significato visto con riferimento all’art. 185 (una notizia difforme dal vero concernente un fatto, o una serie di circostanze accadute o destinate ad accadere nel futuro);

(c) il riferimento alle “voci” come oggetto della diffusione vietata estende l’ambito di applicabilità della norma: rientra infatti nell’area dell’illiceità ogni dato informativo, indipendentemente dalla sua fondatezza (anche i c.d. “rumors” e le dicerie);

(d) circa il valore da attribuire al termine “fuorvianti” si rinvia a quanto prima detto;

(e) la clausola “forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari” da un lato importa che il fatto vietato deve in qualche misura comportare la messa a disposizione di un numero indeterminato di soggetti un contenuto informativo concernente strumenti finanziari, la domanda, l’offerta o il prezzo dei medesimi; dall’altro il riferimento in discorso – alludendo alternativamente ad un effetto già verificatosi o che potrebbe verificarsi (questo sembra essere il senso da attribuire all’impiego delle forme verbali “forniscano”/“siano suscettibili di fornire”) – implica che i comportamenti rilevanti debbano essere caratterizzati da una concreta idoneità a orientare l’investitore ragionevole verso una scelta piuttosto che verso un’altra (dato ricavabile in via sistematica dalla definizione dell’art. 181, quarto comma, dello stesso Decreto legislativo, che qualifica come rilevante “un’informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento”).

2. In relazione all’illecito amministrativo di aggio (c.d. manipolativo):

(a) il divieto concerne operazioni od ordini di compravendita l’illiceità dei quali deriva esclusivamente dalla idoneità degli stessi a fornire indicazioni false o fuorvianti;

(b) le caratteristiche della falsità e della “fuorvianza” vanno intese nel senso indicato in precedenza;

(c) oggetto del contenuto informativo desumibile dall’operazione è lo strumento finanziario, ovvero il prezzo, la domanda o l’offerta in ordine allo strumento stesso;

(d) in assenza di qualunque ulteriore specificazione, le operazioni o gli ordini di cui discorre la disposizione ben potrebbero essere intesi anche come operazioni od ordini per sé intrinsecamente leciti, non connotati cioè da un’ulteriore nota oggettiva di disvalore;

- (e) la condotta vietata riguarda il compimento di una specifica tipologia di operazioni o di ordini, sostanzialmente consistente nell'operare di concerto con almeno un altro soggetto;
- (f) l'illiceità delle operazioni non deriva soltanto dall'agire di concerto (situazione di per sé non bastevole ad integrare il fatto tipico), ma anche dalla circostanza che una operatività di tal genere abbia determinato la fissazione del prezzo dello strumento finanziario ad un prezzo "anomalo o artificiale". Quest'ultimo requisito della fattispecie non appare di agevole caratterizzazione, posto che vengono impiegati termini di natura qualitativa, che rinviano ad un giudizio di relazione: è tuttavia verosimile che la valutazione verrà compiuta assumendo come riferimento i prezzi medi di periodo;
- (g) i comportamenti proibiti concernono l'esecuzione di operazioni od ordini di compravendita, l'illiceità dei quali consiste nelle caratteristiche intrinseche alle modalità operative impiegate: in questo senso i termini "artifici", "inganno", "espediente" valgono a definire le caratteristiche in discorso e paiono tuttavia clausole particolarmente ampie (verosimilmente saranno fonti secondarie – es. regolamento Consob – a dettagliare maggiormente le tipologie dei comportamenti vietati);
- (h) per la sussistenza della presente fattispecie non è espressamente richiesto che l'operazione o l'ordine abbia un contenuto informativo idoneo ad alterare la valutazione dell'investitore;
- (i) la condotta vietata riguarda qualunque forma di comportamento artificioso (si tratta all'evidenza di una norma di chiusura): il riferimento alla artificiosità implica necessariamente che il comportamento abbia intrinsecamente carattere decettivo o ingannatorio;
- (l) la disposizione esige per la integrazione del fatto sanzionato l'idoneità degli artifici a fornire "indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari", sicché il comportamento artificioso deve possedere un contenuto informativo capace di alterare la valutazione dell'investitore.

In ordine al requisito della legittimità dei motivi dell'agire, pur nella genericità della formula legislativa, si può ritenere che essa valga a designare situazioni nelle quali l'incidenza sul mercato consegua a un'operazione o una serie di operazioni caratterizzate da un significato economico lecito, unificate da motivazioni coerenti con il significato economico delle operazioni stesse.

Quanto all'estremo delle prassi di mercato ammesse, la definizione delle stesse è demandata dal sesto comma dell'art. 187-ter alla Consob, che provvederà con proprio regolamento.

e) Cause di non punibilità (art. 183, Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

L'art. 183 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 prevede due cause di non punibilità, che stabiliscono l'inapplicabilità delle disposizioni relative agli illeciti (penali e amministrativi) di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato:

1. Art. 183 comma 1, lettera a): non applicabilità a operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria o alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell'Unione europea, dal Sistema europeo delle Banche centrali, da una Banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea o da qualsiasi altro ente ufficialmente designato ovvero da un soggetto che agisca per conto degli stessi.
2. Art. 183 comma 1, lettera b): non applicabilità alle
 - "Negoziazioni di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari propri quotati, effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di società controllate o collegate",
 - "Operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari che rispettino le condizioni stabilite dalla Consob con regolamento".

Le situazioni scriminanti sono integrate soltanto se le negoziazioni e le operazioni indicate sono realizzate nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità di vigilanza (il contenuto di tali prescrizioni è già configurato nel Regolamento (CE) n. 2273/2003, che ha introdotto precise condizioni tecniche (consistenti in limiti operativi e in adempimenti informativi)).

XII - Delitti di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro (Articolo 25-septies del Decreto 231)

La responsabilità dell'ente è collegata alla commissione dei reati di lesioni colpose gravi o gravissime e omicidio colposo se commessi con violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro o delle malattie professionali.

a) Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno cagioni per colpa la morte di una persona.

b) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno cagioni ad altri per colpa una lesione personale.

XIII - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Articolo 25-octies del Decreto 231)

a) Ricettazione (art. 648 c.p.)

L'articolo 648 c.p. punisce, fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Uno degli elementi specifici che la dottrina ritiene necessario al fine di poter parlare correttamente di reato di ricettazione, è la presenza di un dolo "specifico" da parte di chi agisce, vale a dire la coscienza e la volontà di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall'acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza delittuosa.

Secondo la dottrina per quanto concerne l'elemento psicologico richiesto, si sottintende l'effettiva conoscenza dell'illiceità penale del fatto presupposto.

Ulteriore requisito è il concetto di "provenienza illecita" dei beni oggetto di ricettazione.

b) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

L'articolo 648-bis c.p. punisce, fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il delitto di riciclaggio punisce chi – al di fuori delle ipotesi di concorso di persone nel reato – pone in essere condotte di sostituzione o trasferimento di denaro o altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero, sempre in relazione a tali beni, realizza altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Nella condotta di “sostituzione” rientra ogni attività diretta a incidere sul compendio criminoso separando ogni possibile collegamento con il reato. Le concrete modalità operative possono consistere in operazioni bancarie, finanziarie, commerciali, attraverso le quali si scambiano le utilità economiche di provenienza illecita con altre lecite; ovvero con il cambio di cartamoneta in valute diverse, con speculazioni sui cambi, con l'investimento del danaro in titoli di Stato, azioni, gioielli, ecc.

La condotta di “trasferimento” è, a ben vedere, una specificazione della prima modalità: in questa ipotesi non si ha la sostituzione dei beni di provenienza illecita, ma lo spostamento degli stessi da un soggetto a un altro in modo da far perdere le tracce della loro provenienza e della loro effettiva destinazione. In concreto tale condotta è integrata da cambiamenti nella intestazione di un immobile o di un pacchetto azionario, ovvero da movimentazioni di moneta scritturale attraverso i sistemi dei trasferimenti elettronici dei fondi.

L'ipotesi delle “altre operazioni” è certamente una clausola di chiusura e comprende qualunque comportamento dai contorni definiti e individuabili in una specifica attività fraudolenta consistente nell'ostacolare o rendere più difficoltosa la ricerca dell'autore del delitto presupposto.

L'inciso “in modo da ostacolare l'identificazione” secondo un'interpretazione si riferisce esclusivamente alle “altre operazioni” e non invece alle condotte di “sostituzione” o “trasferimento”, che sarebbero quindi penalmente rilevanti indipendentemente dalla loro idoneità ad ostacolare la identificazione. L'altra interpretazione – che sembra ora prevalente – attribuisce questa caratterizzazione a tutte le forme di condotta del riciclaggio, che devono svolgersi in maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta della provenienza delittuosa dei beni. Oggetto delle condotte vietate sono denaro, beni o altre utilità: si tratta di una formula omnicomprensiva (rientrano pertanto nella previsione normativa immobili, aziende, titoli, metalli preziosi, diritti di credito, ecc.).

Denaro, beni o altre utilità devono essere provenienti da un qualunque delitto non colposo, non ulteriormente specificato. Non occorre neppure che sia giudizialmente accertato il delitto presupposto, ed è irrilevante che lo stesso sia stato commesso da soggetto non imputabile o non punibile, ovvero che manchi una condizione di procedibilità, e neppure è rilevante che il delitto presupposto sia stato commesso all'estero.

Secondo il canone interpretativo dettato dalla Corte di Cassazione, il concetto di provenienza è da intendersi in senso lato, comprensivo di ogni ipotesi nella quale sia da riconoscersi la immanenza della provenienza del danaro, del bene o dell'utilità dal delitto.

Il delitto è punibile a titolo di dolo generico, che si atteggia come consapevolezza (in ipotesi anche a titolo eventuale: si ricordi che lo stato di dubbio o di incertezza vale, per costante giurisprudenza, ad integrare il momento intellettuale del dolo) della provenienza delittuosa del bene e del compimento delle condotte vietate.

Il reato può essere integrato attraverso la cessione di immobili in modo tale (ad esempio tramite intestazioni fiduciarie) da ostacolare la individuazione del soggetto al quale l'immobile viene ceduto in cambio di danaro o altri beni di provenienza illecita.

c) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

L'articolo 648-ter punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La condotta punibile è descritta con il verbo impiegare, che non ha una precisa valenza tecnica e finisce con l'avere una portata particolarmente ampia, potendosi atteggiare a qualunque forma di utilizzazione di utilizzazione di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto indipendentemente da qualsiasi obiettivo o risultato utile per l'agente.

L'espressione "attività economiche e finanziarie" viene interpretata dalla giurisprudenza anch'essa in senso ampio, tale da comprendere qualsiasi tipo di impiego, purché inquadrabile in attività volte alla produzione o allo scambio di beni o servizi.

Quanto all'oggetto materiale della condotta (denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto) si rinvia a quanto notato sub articolo 648-bis c.p.

Eguale rinvio può farsi con riguardo alla provenienza di detti beni, con l'unica avvertenza che nel caso dell'articolo 648-ter la norma non contiene la specificazione "non colposo", sicché – almeno in teoria – la presente disposizione potrebbe trovare applicazione anche nel caso che il reato presupposto sia un delitto colposo (in pratica un'eventualità del genere è men che congetturale).

Per quanto concerne l'elemento psicologico del reato in discorso, valgono considerazioni identiche a quelle indicate sub articolo 648-bis c.p.

Il reato può essere realizzato provvedendo l'utilizzazione di beni di provenienza illecita per l'acquisto di immobili formalmente intestati a società non formalmente riconducibili ai soggetti da cui proviene il bene "illecito".

XIV - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies del Decreto 231)

a) Art. 171, comma 1, lettera a-bis e comma 3 Decreto Legislativo 22 aprile 1941, n. 633)

E' punito chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Tale ipotesi di reato si configura altresì se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

b) Art. 171-bis Decreto Legislativo 22 aprile 1941, n. 633

E' punito chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Tale ipotesi di reato si configura altresì se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

E' inoltre punito chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies* del Decreto Legislativo 22 aprile 1941, n. 633, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter* del medesimo Decreto, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

c) Art. 171-*ter* Decreto legislativo 22 aprile 1941, n. 633

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, chiunque a fini di lucro:

1. Abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
2. Abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
3. Pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
4. Detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
5. In assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
6. Introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

d) Art. 171-*septies* Decreto Legislativo 22 aprile 1941, n. 633

Sono puniti i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis* del Decreto legislativo 22 aprile 1941, n. 633, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi.

E' altresì punito chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-*bis*, comma 2 Decreto legislativo 633/1941.

e) Art. 171-*octies* Decreto Legislativo 633/1941

E' punito chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

XV - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Articolo 25-*novies* del Decreto 231)

Il presente articolo è stato aggiunto come art. 25-*novies* non tenendo conto dell'inserimento di un precedente articolo con identica numerazione.

a) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno induca (mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità) a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere.

La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di danaro o di qualunque altra utilità).

Il soggetto passivo è necessariamente un soggetto al quale la legge attribuisca la facoltà di non rispondere: l'indagato (o l'imputato), l'indagato (o l'imputato) di reato connesso o collegato (sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone, nonché a quella ristretta categoria di testimoni (i prossimi congiunti), cui l'articolo 199 c.p.p. conferisce la facoltà di astenersi dal testimoniare.

Non è facile immaginare una casistica che possa determinare la responsabilità dell'ente, ma è ipotizzabile il caso di un dipendente imputato o indagato che venga indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento della responsabilità risarcitoria dell'ente stesso collegata al procedimento penale nel quale il dipendente è coinvolto.

XVI – Reati ambientali (Articolo 25-*undecies* del Decreto 231)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 727-*bis* la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 733-*bis* la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-*bis*, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-*bis*, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

a) Articolo 727-bis c.p. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

b) Articolo 733-bis c.p. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

c) Articolo 137 d.lgs. 152/2006 – Sanzioni penali

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.
5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.
9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di

sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

d) Articolo 256 d.lgs. 152/2006 – Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro quindicimila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila

euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

e) Articolo 257 d.lgs. 152/2006 – Bonifica dei siti

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

f) Articolo 259 d.lgs. 152/2006 – Traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

g) Articolo 260 d.lgs. 152/2006 – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-*bis* e 32-*ter* del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

h) Articolo 26-*bis* d.lgs. 152/2006 – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano

la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

i) Articolo 279 d.lgs. 152/2006 – Sanzioni

1. Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.
3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.
4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.
5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.
7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila quattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromila novecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

I) Articolo 1. l. n. 150/1990

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
 - b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
 - c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
 - d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente

della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

m) Articolo 3-bis l. n. 150/1990

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

n) Articolo 3 l. n. 593/1993 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

o) Articolo 8 l. n. 202/2007 – Inquinamento doloso

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

p) Articolo 9 l. n. 202/2007 – Inquinamento colposo

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

XVII - Reati transnazionali

La responsabilità diretta dell'ente è collegata alla commissione di alcuno dei reati elencati dall'articolo 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, quando tali reati abbiano altresì la natura di reati transnazionali.

Prima di esaminare partitamente i reati di cui all'articolo 10 (che vanno dall'associazione per delinquere al riciclaggio, dai reati concernenti il traffico di migranti a quelli di intralcio della giustizia), è preliminare individuare la nozione di reato transnazionale, poiché soltanto se caratterizzati in tale peculiare modo, i reati in discorso possono costituire il presupposto per la responsabilità diretta dell'ente.

La nozione di reato transnazionale (mai presente prima della Legge 16 marzo 2006, n. 146, nel nostro ordinamento) è dettata in via tassativa dall'articolo 3 Legge citata, secondo cui: «ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato».

Necessario per un quadro non approssimato della definizione di reato transnazionale anche il disposto dell'articolo 4 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, che contempla una circostanza aggravante «per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato».

La nozione di reato transnazionale dipende dunque dal concorrere di tre requisiti dettati dal primo comma dell'articolo 3: due di essi (indicati nella prima parte del primo comma) attengono rispettivamente alla gravità del reato (reclusione – edittale – non inferiore nel massimo a quattro anni) e a una componente soggettiva (“qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato”); il terzo requisito (definito in dottrina “transnazionalità in senso stretto”) è integrato alternativamente da uno dei caratteri definiti nelle lettere da a) a d) del medesimo primo comma.

L'impiego dei termini “coinvolto” e “implicato” nel primo comma dell'articolo 3, soprattutto se lo si compara con l'uso della formula “nella commissione dei quali [reati] abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato”, suggerisce – di fronte allo scadente tecnicismo della redazione delle norme – un'interpretazione nella quale il valore da attribuire al termine definitorio “coinvolto” (così come a “implicato”) allude a una situazione che non realizza la fattispecie di concorso di persone nel reato e neppure quella del favoreggiamento reale o personale, bensì a un contesto nel quale il vantaggio, il profitto, l'utilità, l'interesse del fatto di reato si riverberano a favore del gruppo criminale organizzato. Siffatta lettura permette infatti di mantenere distinto il criterio adottato con riguardo all'aggravante, dove il “il contributo alla commissione” del reato sembra designare una situazione nella quale uno dei partecipi al gruppo criminale organizzato ha posto in essere almeno una frazione della condotta tipica del reato medesimo.

Combinando questi parametri con quelli indicati dall'articolo 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 (disposizione che, come detto, stabilisce la responsabilità diretta dell'ente), si deve ritenere che la responsabilità diretta dell'ente trova il suo presupposto nella circostanza che un soggetto dell'ente abbia commesso uno dei reati indicati dall'art. 10 (ad esempio il riciclaggio) quando tale reato abbia il carattere della transnazionalità come definita dall'articolo 3 della Legge citata: in altri e più specifici termini: che il reato di riciclaggio abbia un riverbero a favore del gruppo organizzato criminale e che il reato sia stato commesso in uno dei contesti alternativi indicati nelle lettere da a) a d) dell'articolo 3, primo comma, Legge 16 marzo 2006, n. 146, ferma restando la necessaria consapevolezza (anche nella forma della eventualità) da parte dell'esponente dell'ente del carattere transnazionale del fatto.

XVIII - Reati concernenti il traffico di migranti (art. 12 terzo comma, 3-bis, 3-ter e 5 Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

Le fattispecie in discorso concernono varie ipotesi di agevolazione a fini di lucro all'ingresso di persone nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Si tratta di reati non facilmente congetturabili in relazione all'attività dell'ente.

XIX - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Il reato di favoreggiamento reale consiste nel fatto di chi, dopo la commissione di un delitto e non essendo concorso nello stesso, aiuta taluno a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche. Si tratta – secondo l'interpretazione della giurisprudenza – di un reato di mera condotta a forma libera, realizzabile con qualsiasi comportamento (attivo od omissivo) idoneo allo scopo, irrilevante essendo che la condotta non abbia avuto esito alcuno.

**LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE
E
DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO**

La qualificazione giuridica di pubblico ufficiale, così come quella di incaricato di pubblico servizio, dipende dalla definizione normativa dettata dagli artt. 357 (“Nozione di pubblico ufficiale”) e 358 (“Nozione della persona incaricata di pubblico servizio”) c.p.; il portato della riforma degli anni '90 si attesta essenzialmente su una definizione di “pubblico ufficiale” e di “incaricato di pubblico servizio” che fa leva su parametri oggettivi, condizionati, cioè, dalla tipologia dell’attività svolta dal soggetto. In altri termini, la nozione penalmente rilevante è svincolata da qualunque riferimento di carattere soggettivo, inteso come sussistenza in capo al soggetto di un rapporto di dipendenza dallo Stato o da altro ente pubblico.

* * *

Ai sensi dell’art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” chi esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. Il secondo comma si preoccupa poi di definire la sola nozione di “pubblica funzione amministrativa”, presumibilmente in quanto l’individuazione dei soggetti che esercitano la “funzione legislativa” e la “funzione giudiziaria” non dà di solito luogo a particolari problemi o difficoltà.

In tale contesto, si colloca la definizione di pubblica funzione amministrativa, dettata dal secondo comma dell’art. 357 c.p., secondo la quale è “pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norma di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”, laddove per norme di diritto pubblico si intendono quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico.

Una prima conclusione può a questo punto essere tratta: l’attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale dipende da una valutazione di carattere oggettivo (volta a verificare se l’attività svolta e singolarmente considerata, è disciplinata da norme di diritto pubblico) e di carattere funzionale (intesa a controllare se quella stessa attività si presenti nella sua concreta manifestazione come caratterizzata dalla possibilità di esercizio di taluni poteri tipici della pubblica funzione – poteri autorizzativi o certificativi – ovvero come la manifestazione o la realizzazione della volontà della pubblica amministrazione).

* * *

L’art. 358 c.p. recita: “Sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Ne consegue che il “servizio”, affinché possa definirsi “pubblico”, deve essere disciplinato – così come la “pubblica funzione” - da norme di diritto pubblico; tuttavia, il “servizio” si caratterizza per l’assenza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione. La Legge

inoltre precisa che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni d’ordine” o la “prestazione di opera meramente materiale”.

* * *

In tale contesto qui di seguito si forniscono alcuni “indici” che potranno essere considerati per risolvere i casi concreti che si prospetteranno.

In particolare, sulla base di quanto illustrato nei paragrafi che precedono, si ritiene che possano essere considerati enti pubblici le seguenti strutture:

- 1.** Enti pubblici territoriali e non territoriali (Stato, Regione, Provincia, Comune, Camera di Commercio, ASL, Ispettorato del Lavoro, etc.);
- 2.** Enti istituiti e regolamentati con legge dello stato;
- 3.** Società con partecipazione pubblica totalitaria o prevalente;
- 4.** Società controllate da società con partecipazione pubblica totalitaria o prevalente;
- 5.** La presenza di “poteri speciali” nello statuto delle società;
- 6.** Società che debbono obbligatoriamente procedere alla stipulazione di contratti di fornitura di servizi attraverso il ricorso a gare d’appalto.

Mette conto ancora una volta di segnalare che, mentre nei primi tre casi la natura di pubblico ufficiale degli esponenti di tali enti è sostanzialmente certa, la presenza di uno degli altri indici non è di per sé sufficiente ad integrare tale natura, dovendo la stessa essere verificata caso per caso alla luce della disciplina complessiva.

* * *

Nel caso specifico della concessione di pubblico servizio, il concessionario sostituisce la Pubblica Amministrazione nell'erogazione del servizio, ossia nello svolgimento dell'attività diretta al soddisfacimento dell'interesse collettivo.

Il concessionario di pubblico servizio è pertanto chiamato a realizzare i compiti istituzionali dell'Ente Pubblico concedente, con il conseguente trasferimento di potestà pubbliche al concessionario stesso.

La concessione di servizi riguarda dunque sempre un rapporto trilaterale, fra la Pubblica Amministrazione, il concessionario e gli utenti del servizio.

La dottrina tradizionale ha infine individuato una molteplicità di criteri utilizzabili allo scopo di tracciare la distinzione tra l'appalto di servizi e la concessione di servizi pubblici, quali:

- a)** Il carattere surrogatorio dell'attività svolta dal concessionario di pubblico servizio contrapposta all'attività di mera rilevanza economica svolta dall'appaltatore nell'interesse del committente pubblico;
- b)** La natura unilaterale del titolo concessorio di affidamento del servizio pubblico, che si contrappone al carattere negoziale dell'appalto;
- c)** Il trasferimento di potestà pubbliche in capo al concessionario, contrapposte alle prerogative proprie di qualsiasi soggetto economico riconosciute all'appaltatore che non opera quale organo indiretto dell'amministrazione;
- d)** L'effetto accrescitivo tipico della concessione.

* * *